PRESIDENTE. Se non vi ha più alcuno che chieda di parlare nella discussione generale, questa s'intenderà chiusa.

Interrogherò ora la Camera se intenda aprire la discussione sul progetto del Ministero o su quello della Commissione. Chi intende che si debba procedere alla discussione sul progetto del Ministero, è pregato di alzarsi.

(La Camera approva.)

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Chiedo di parlare.

In quanto al primo articolo io sono d'accordo colla Commissione nella sostanza. Essa propone di sostituire a quattro, cinque casse, cioè di dividere in due la cassa, la cui sede dovrà essere in Genova, lasciando a quella di Genova il litorale della Liguria e della Sardegna, e l'altro litorale accordandolo ad una cassa da istituirsi in Livorno. È una questione di redazione soltanto; parmi però che la redazione del Ministero sia più nello stile delle leggi.

Un membro della Commissione. Siamo d'accordo sulla sostanza.

PRESIDENTE. La discussione sugli articoli seguirà domani.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge concernente la cassa degli invalidi della marina mercantile;

2° Discussione del progetto di legge per lavori di miglioramento del porto d'Ancona.

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1861

PRESIDENZA DEL MARCHESE DI TORRE ARSA, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Appello nominale. = Omaggi. = Congedi. = Ozione del deputato Cordova. = Presentazione di un progetto di legge del deputato Boggio per modificazione ad un articolo del Codice penale. = Convalidamento di elezioni. = Seguito della discussione del progetto di legge per l'istituzione di una cassa degl' invalidi della marineria mercantile — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Parlano il relatore Ricci Giovanni, il ministro per la marineria ed il deputato Castagnola sull'articolo 3, che è approvato. — Si approvano pure gli articoli 4, 5 e 6 — Osservazioni del ministro e dei deputati Castagnola, Ara, Depretis, Musumeci, Amari, Di Persano, Macchi, Biancheri e D'Ondes Reggio sull'art. 7 relativo alla nomina dei Consigli — Sono approvati l'art. 7 emendato dal Ministero, e gli articoli 8, 9 e 10 — Emendamento del ministro all'art. 11 — Parlano i deputati Castagnola, Galeotti, Macchi e Depretis — È respinta la proposta della Commissione, e approvata quella del Ministero — Si approvano gli articoli 11, 12, 13 e 14 — Emendamento Amari all'art. 15 — Osservazioni dei deputati Bruno e Biancheri — Approvazione dell'articolo 15 emendato, e del 16, indi dei susseguenti, con aggiunta del relatore all'art. 18 — Obbiezioni del deputato Plutino sulla tabella, e risposte del ministro — Votazione ed approvazione dell'intiero schema di legge.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

(Si procede all'appello nominale.)

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero (ore 2), si farà stampare nel giornale ufficiale il risultato dell'appello nominale.

GIGLIUCCI, *segretario*, espone il seguente sunto di petizioni:

7050. 213 cittadini di Cosenza, Calabria Citeriore, rappresentano la convenienza che quel capoluogo, avuto riguardo alla sua posizione geografica, alla popolazione ed al numero degli affari, sia sede di una gran Corte d'appello.

7051. I medici-chirurghi condotti del distretto di Carate e di Besana in Lombardia presentano una petizione identica a quella registrata al n° 6943.

7052. Il sindaco di Cuglieri (Sardegna) trasmette un'istanza sottoscritta da 125 proprietari di vigneti, i quali chiedono sia modificata la legge 2 gennaio 1853 nel senso di essere immuni dal pagamento della tassa fissata per vendere il loro vino al minuto.

7053. Mazzotta Vincenzo, arciprete, e Cancari Pasquale di Montesoro, circondario di Nicastro, provincia di Calabria Ulteriore seconda, domandano che quella frazione di comune, separata da Francavilla, venga aggregata al comune di Curinga.

7054. 30 segretari comunali della provincia di Cuneo, in aggiunta a precedente petizione n° 6867, chiedono venga provveduto alla loro condizione nel senso di alcune modificazioni che essi indicano da introdursi nel progetto di legge comunale.

(La Camera ora è in numero.)

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio scrive che, dovendo esentarsi dalla capitale, abbisogna di un congedo di cinque giorni.

Parimente il deputato Castelli scrive che per affari urgenti gli occorre un congedo di tre settimane.

Finalmente il deputato Antinori domanda un congedo di quattro settimane per essere stato chiamato a Firenze al comando interinale di quella guardia nazionale, ora che deve essere riordinata secondo la legge del regno.

(Sono accordati.)

OMAGGI.

PRESIDENTE. D'Amico Edoardo, capitano di vascello, comandante la pirofregata *Garibaldi*, fa omaggio di 100 esemplari d'una sua memoria intorno al porto di Brindisi, e 170 di altro scritto intorno alla strada ferrata di Napoli.

Il signor Pasquale Albino fa omaggio per parte della provincia di Molise dei primi numeri del giornale *Il Sannita* che si pubblica in Campo Basso, riservandosi di trasmettere i numeri successivi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Cordova, eletto dai collegi di Caltagirone e di Siracusa, dichiara di voler rappresentare il primo.

Annuncio alla Camera che il deputato Boggio ha presentato al banco della Presidenza un suo progetto di legge per una modificazione all'articolo 644 del Codice di procedura penale.

Sarà trasmesso agli uffici perchè ne permettano la lettura alla Camera.

(Il deputato Maceri presta giuramento.)

MASSARI. Nei giorni scorsi è stato letto il sunto della petizione 7028, colla quale 9 cittadini napolitani, antichi militari compromessi nel 1820, domandano che a loro favore siano estese le stesse disposizioni emanate per le provincie settentrionali.

Siccome questi petenti meritano molto interesse, in nome mio e dell'onorevole deputato Ranieri prego la Camera a voler decretare l'urgenza di questa petizione.

(È decretata di urgenza.)

MASSARANI. La petizione 7051 essendo identica a quella registrata al n° 6943, di cui fu adottata la trasmissione alla Giunta che dovrà riferire sulle leggi amministrative, domando che anche per la petizione testè letta sia stabilita la consegna alla medesima Commissione.

MACCHI. Fin dallo scorso marzo io ho presentato alla Camera la petizione di molti studenti dell'Università di Torino a proposito delle tariffe scolastiche; la Camera ebbe già a decretarla d'urgenza, ed io pregherei...

PRESIDENTE. Non è identica a quella di cui ha parlato il signor Massarani; perciò lasci prima che la Camera deliberi su quella.

Se la Camera non dissente, la petizione 7051 sarà inviata a quella Commissione, alla quale, come fu accennato dall'onorevole Massarani, fu per identità d'oggetto trasmessa un'altra petizione.

(La Camera assente.)

Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Pregherei il signor presidente ad interessare la Commissione delle petizioni a voler riferire sopra la petizione degli studenti n° 6879, a cui ho accennato.

Essi stanno attendendo con molta ansietà una decisione in proposito, e veramente l'argomento merita di essere in un modo o nell'altro definito il più presto possibile.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Il deputato De Donno ha facoltà di parlare per riferire sopra un'elezione.

DE DONNO, *relatore.* Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio d'Altamura.

Questo collegio è composto di quattro sezioni, e conta in tutto elettori inscritti 1449; votarono 769.

Il signor Pessina Errico ottenne voti 668, il signor Andreucci Michele 51; 40 voti andarono dispersi, 10 furono dichiarati nulli.

Il signor Pessina Errico, avendo quindi ottenuto più del terzo dei voti degli elettori iscritti e più della metà dei votanti, fu proclamato deputato del collegio di Altamura.

Tutte le operazioni procedettero regolarmente, niuna osservazione o reclamo fu avanzato; quindi, a nome del IV ufficio, domando la convalidazione di quest'elezione.

Nel IV ufficio si è mossa la questione sull'eleggibilità del signor Pessina, poichè si osservò che egli era sostituito procuratore generale nella gran Corte criminale di Napoli, e direttore nel dicastero di grazia e giustizia. Però si venne a chiarire che egli fino dal giorno 3 del passato mese di aprile venne promosso a giudice di gran Corte civile in Napoli; che aveva cessato da tutte le sue funzioni, sia da sostituito procuratore generale, sia da direttore del dicastero di grazia e giustizia fin dal giorno 6 aprile; l'elezione avvenne il giorno 7; sicchè l'ufficio vostro ha ritenuto che, in quanto all'eleggibilità, non vi erano obbiezioni ed osservazioni in contrario.

Dopo di ciò, a nome del IV ufficio, domando la convalidazione del signor Pessina Errico a deputato del collegio di Altamura.

(La Camera approva.)

Egualmente a nome del IV ufficio ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio di Bitonto.

Questo collegio è composto di quattro sezioni, e ha in totale 1208 elettori inscritti, dei quali votarono 551. I voti furono divisi nel seguente modo:

Signor Pessina Errico 325, signor Valente Domenico 149, signor Catucci D. Francesco Paolo 29, signor Ruggiero Paolo Francesco 23: voti dispersi 24, nulli 1.

Niuno avendo ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, fu proclamato il ballottaggio fra i signori Pessina Errico e Valente Domenico. I votanti furono 810: il signor Pessina riportò voti 442 e il signor Valente 363. Il signor Pessina, avendo ottenuto la maggioranza, fu proclamato deputato del collegio di Bitonto.

Quanto alla eleggibilità dell'eletto si presentarono le stesse osservazioni che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera nella precedente relazione, in quanto che si riferiscono alla stessa persona.

L'ufficio IV ve ne propone adunque la convalidazione, sotto la condizione che la rubrica dei magistrati ammessi a sedere nella Camera non sia esaurita già colle ammessioni precedenti.

(La Camera approva.)

RICCI VINCENZO, *relatore*. A nome del V ufficio debbo riferire sull'elezione del collegio di Poggio Mirteto.

In questo collegio sono inscritti 592 elettori. Intervennero al primo scrutinio in numero di 245, e i voti si ripartirono come segue:

All'avvocato Giuseppe Soldini 102, all'avvocato Romolo Federici 133; voti dispersi 9, più un voto nullo.

Nessuno avendo conseguito il numero di voti richiesto dalla legge, si addivenne al secondo scrutinio. In questo intervennero 279 votanti.

Il signor avvocato Giuseppe Soldini ottenne 142 voti, il signor Federici Romolo 132; i voti dispersi furono 5.

Venne quindi proclamato deputato il signor avvocato Giuseppe Soldini.

Le operazioni furono regolari, non si fecero reclami; quindi l'ufficio vi propone di convalidare l'elezione del signor avvocato Giuseppe Soldini, seguita nel collegio di Poggio Mirteto.

(La Camera approva.)

BRIDA, *relatore*. Collegio di Biandrate.

In questo collegio sono inscritti 873 elettori. Intervennero al primo scrutinio 442.

Il signor marchese Luigi Tornielli ottenne 291 voti, il signor conte Giovanni Gibellini 60, il signor conte Carlo Farcito di Vinea 36; voti dispersi 23, nulli 32.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si addivenne al ballottaggio. In questo intervennero 437 votanti.

Il marchese Luigi Tornielli ottenne 381 voti, il signor conte Giovanni Gibellini 49; voti nulli 7.

Venne perciò proclamato deputato il signor marchese Luigi Tornielli.

Come risulta dai verbali, le operazioni essendo tutte regolari, a nome del I ufficio io propongo la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CASSA DEGL'INVALIDI DELLA MARINA MERCANTILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge: *Disposizioni relative alla cassa degli invalidi della marina mercantile.*

La Camera era passata alla discussione degli articoli; porrò quindi in discussione il primo, com'è redatto dalla Giunta:

« Art. 1. Saranno istituiti quattro corpi morali sotto la denominazione di *Cassa degli invalidi della marina mercantile*, con sede nelle città di Genova, Napoli, Ancona e Palermo.

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio e ministro per la marineria*. La Commissione propone di dividere in due il territorio, sul quale la cassa avente sede in Genova dovrebbe estendere la sua azione, istituendo una quinta cassa a Livorno. Il Ministero aderisce a quest'emendamento, quindi converrebbe dire:

« Sono instituiti cinque corpi morali, sotto la denominazione di *cassa degli invalidi della marina mercantile* con sede nella città di Genova, Livorno, Napoli, Ancona e Palermo. »

RICCI GIOVANNI, *relatore*. La Commissione acconsente di togliere la parte antecedente alle parole: *sono istituiti.*

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Vi è poi un'altra diversità sul tempo del verbo, cioè sul *sono* o sul *saranno*. Io osservo che il *sono* veramente equivale al *saranno*....

RICCI GIOVANNI, *relatore*. Ma quando?

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Si dica in un modo o si dica nell'altro, perchè queste casse siano attivate è necessario fare un regolamento e altre operazioni preventive, le quali richiederanno sempre qualche tempo.

Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. L'articolo 1 adunque sarebbe ora così concepito:

« Saranno instituiti cinque corpi morali colla denominazione di *Cassa degli invalidi della marina mercantile*, con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Ancona. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Questa istituzione ha per iscopo:

« *a*) di accordare pensioni o sussidi agl'individui iscritti nelle matricole della gente di mare, che hanno retribuito alla cassa, alle loro vedove ed orfani;

« *b*) di accordare soccorsi alla gente di mare navigante sotto la bandiera nazionale che si trovi priva di risorse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisti. »

Lo metto a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Il fondo di ciascuna cassa si compone:

« *a*) della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali nella proporzione stabilita nella tabella annessa alla presente legge;

« *b*) dei beni provenienti da doni o lasciti, impieghi od acquisti;

« *c*) dei proventi devoluti alla cassa in forza di speciali disposizioni di legge. »

RICCI GIOVANNI, *relatore*. Nel paragrafo *a*) dell'art. 3 è detto: « della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali e nella proporzione, » ecc. Questo sta bene; ma pregherei il signor ministro a volermi dire se, allorquando un marinaio, imbarcato sopra un bastimento nazionale, diserta, la retribuzione pagata dall'armatore, o di cui si rese risponsale, a termini delle regie patenti del 9 marzo 1816, se, dico, la quota in più pagata dall'armatore vien restituita, ovvero se per gli armatori, i quali pagano, in occasione della formazione dei ruoli, l'ammontare dell'intera tassa per il tempo, credo, che durano le spedizioni, vada sostanzialmente perduta.

Avrei qualche dubbio a questo riguardo.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Io credo che l'uso introdotto sia che la tassa, una volta pagata, non sia restituita; e convien dire, a giustificazione di quest'uso, che il Governo è obbligato molte volte a fare degl'incombenti per ricercare i disertori, e che quindi è giusto che, se da un lato il Governo presta l'opera sua ai capitani onde possano riavere i marinai disertori, dall'altro i capitani abbandonino quella parte che potrebbero aver pagata per anticipazione.

Io son lontano dal giustificare quelli che disertano. È questa una piaga non solo della nostra marineria (sarebbe ingiusto il dire ch'è una cosa speciale alla nostra marineria, anzi io credo che, se si mettesse questa in confronto colle altre, il numero dei disertori di queste si riconoscerebbe forse maggiore), ma è una piaga propria a tutte quante.

Ciò si deve attribuire alle abitudini un po' girovaghe dei marinai; ma qualche volta un po' di colpa ce l'hanno anche

i capitani. Infatti coloro, i quali sono paterni per i loro equipaggi, contano pochissimi disertori; e quindi se il capitano sopporta le conseguenze della diserzione, io credo che non possa questa disposizione essere tanto accusata d'ingiusta.

RICCI GIOVANNI, *relatore*. Credo che ad indennizzare il Governo dei disturbi che gli arrecano le diserzioni, sia sufficiente il riscuotere a suo beneficio parte delle paghe e degli avanzi dovuti ai naviganti, i quali, dopo essere iscritti sul ruolo dell'equipaggio, abbandonano il bastimento senza giusto motivo; come pure gli averi di coloro i quali disertano dal bastimento.

Ora osserverò al signor ministro che la quota di retribuzione mensile è imposta non ai capitani od armatori, ma bensì all'equipaggio, cioè ai marinai, ai capitani, ai patroni, agli uffiziali di bordo; talchè la tassa è imposta individualmente, e non mi pare conveniente di dover aggravare l'armatore, il quale è solidario coi capitani e coi patroni, a termini delle regie patenti 9 marzo 1816, di una tassa che poi sostanzialmente non lo riguarda; e qualora essi abbiano dato giusti motivi per la diserzione, la legge reprime l'abuso.

In ogni modo sarebbe conveniente che quest'uso fosse convertito in legge, che si stabilisse che queste quote rimanenti debbano essere proprietà della cassa; ma non mai lasciare che un uso arbitrario abbia a tirare innanzi, dopochè davanti alla Camera fu accennato.

PRESIDENTE. Se niun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo terzo così concepito:

« Il fondo di ciascuna cassa si compone:

« *a*) della retribuzione imposta agli equipaggi dei bastimenti nazionali nella proporzione stabilita nella tabella annessa alla presente legge;

« *b*). dei beni provenienti da doni o lasciti, impieghi od acquisti;

« *c*) dei proventi devoluti alla cassa in forza di speciali disposizioni di legge. »

(La Camera approva.)

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Domando la parola.

Per l'articolo quarto io ammetterei la redazione della Commissione.

RICCI GIOVANNI, *relatore*. Qui al paragrafo *c*) era detto: *dei proventi dovuti alla cassa in forza di speciali disposizioni di legge*.

Ciò che io accennai sono per l'appunto queste speciali disposizioni, che il signor ministro ha detto che sono usi. La Commissione non intende di sanzionare questo.

PRESIDENTE. Avrebbe dovuto proporlo prima della votazione.

RICCI GIOVANNI, *relatore*. Abbiamo fatta l'osservazione.

PRESIDENTE. È appunto per la loro osservazione che ho domandato se nessuno domandava la parola prima di porre ai voti l'articolo.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Avendo ora assunte informazioni, posso dire alla Camera che l'uso non è quello che ho accennato.

Io aveva detto che il deconto dei marinai disertori non è percepito.

Si dà loro il deconto fino al giorno in cui furono presenti a bordo; perchè non si paga prima di partire; si paga soltanto quando ritorna il bastimento.

RICCI GIOVANNI, *relatore*. Soventi, non sempre; la legge dice: *dopo tre giorni*. Alcune volte è così, ed altre è al ritorno.

PRESIDENTE. Li prego a non far conversazione.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. La pratica è che si paga al ritorno, e si fa il deconto della paga dovuta al marinaio fino al giorno della diserzione, e deve retribuire alla cassa in proporzione del tempo che ha servito a bordo. In quanto alle paghe dovute ai disertori, per metà vanno alla cassa, secondo l'articolo 10 della legge del 1851.

Quindi non c'è più quel dubbio sollevato dal deputato Ricci, perchè la paga non è dovuta che fino al giorno che presta l'opera sua a bordo del bastimento, o fino al giorno in cui diserta.

CASTAGNOLA. Io sento continuamente i capitani dei bastimenti muovere vive lagnanze precisamente per quella metà della paga che essi devono corrispondere alla cassa degli invalidi. Essi dicono: noi andiamo in America, e soventi abbiamo la disgrazia di veder disertare la metà ed alcune volte anche tutto l'equipaggio. In questo caso noi siamo costretti a salariare un nuovo equipaggio, pagando dei prezzi molto superiori a quelli che furono stabiliti alla partenza dal nostro porto. Oltre a ciò noi dobbiamo prendere a bordo dei cattivi soggetti, perchè si sa che queste ciurme, che si raccolgono all'estero, sono la feccia della società, ed i diari forensi attestano pur troppo come tanti nostri capitani marittimi furono vittima di queste ciurme raccogliticcie. Noi dunque corriamo il rischio della vita; dobbiamo pagare di più l'equipaggio; e dopo tutto ciò siamo ancora obbligati di versare alla cassa degli invalidi la metà della paga che si deve dare ai disertori. Sembrerebbe molto più conveniente, essi dicono, che noi tenessimo questa paga per indennizzarci in parte della maggior somma che dobbiamo corrispondere alle ciurme che andiamo raggranellando.

Io quindi crederei conveniente che questa disposizione di legge venisse a cessare; perchè posso assicurare il signor ministro della marina, che continuamente io sento muovere reclami dai capitani marittimi contro questa quota di paghe, che essi devono corrispondere alla cassa degli invalidi; quali reclami mi sembran pur troppo fondati.

PRESIDENTE. Il ministro della marineria ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Si è dal Ministero della marineria preparato un progetto di legge sul riordinamento della legislazione relativa alla marina mercantile. In questo progetto di legge vi è una disposizione sui disertori, ed allora si potrà discutere questo gravissimo argomento.

Il Ministero ha procurato d'impedire per quanto può la diserzione; ma la disposizione accennata dall'onorevole Castagnola non potrebbe aver luogo nella legge che discutiamo. Un tale argomento sarà trattato nella nuova legge, che sarà presentata al Parlamento.

Io non nego che le osservazioni dell'onorevole deputato Castagnola siano gravissime, e non meritino di essere prese in seria considerazione.

CASTAGNOLA. Prendo atto delle parole del signor ministro della marineria.

PRESIDENTE. Il ministro accetta la redazione della Commissione per l'articolo 4?

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. L'accetto.

PRESIDENTE. « Art. 4. La prima di queste casse spande i suoi effetti sul territorio marittimo, che si stende dalla frontiera francese alla Magra, nell'isola di Sardegna, ed altre adiacenti;

« La seconda su quella dalla Magra a Terracina e dalle isole dell'arcipelago Toscano;

« La terza da Terracina al Capo di Santa Maria di Leuca ;

« La quarta sul litorale dell'isola di Sicilia ed altre adiacenti ;

« La quinta sul litorale Adriatico fino al Capo Santa Maria di Leuca. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. il ministro accetta l'articolo 5 della Commissione?

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Anche per l'articolo 5 ammetto la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. « Art. 5. Le rendite delle casse per gl'invalidi saranno riscosse coi privilegi fiscali, tranne quelle derivanti da censi, mutui, ed altre simili fonti. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 6. Gli esattori delle contribuzioni potranno essere incaricati delle riscossioni per conto delle casse degl'invalidi. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Quanto all'articolo 7 non potrei ammettere quello della Commissione.

Dopo data lettura dell'articolo del Ministero, mi farò ad esporre i motivi del mio dissentimento.

PRESIDENTE. Do lettura adunque dell'articolo 7 del progetto del Ministero:

« Con apposito regolamento, approvato per decreto reale, sarà provveduto :

« *a*) alla organizzazione di Consigli, a cui sia affidata l'amministrazione di queste casse ;

« *b*) al modo e forma di amministrazione e di contabilità ;

« *c*) alle condizioni necessarie pel conseguimento delle pensioni e dei sussidi. »

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* L'art. 3 solleva e scioglie tre gravi questioni : la prima relativa all'organizzazione dei Consigli, a cui dovrà essere affidata l'amministrazione delle casse ; la seconda intorno al modo e forma di amministrazione e di contabilità ; la terza, finalmente, riguardo alle condizioni necessarie pel conseguimento delle pensioni e dei sussidi.

Circa al secondo punto, siamo d'accordo colla Commissione ; la differenza verte prima sull'organizzazione dei Consigli, secondariamente sulle condizioni necessarie pel conseguimento delle pensioni.

Il Ministero propone che l'organizzazione dei Consigli sia lasciata alla determinazione di un decreto reale ; la Commissione invece indica nella legge come dovrà essere composto questo Consiglio, e vorrebbe che il medesimo fosse composto di nove membri, cioè di un presidente nato, che sarebbe il console di marina della città dove ha sede l'amministrazione della cassa, e di otto membri nominati dalla Camera di commercio.

MACCHI. Il vice-presidente sarebbe nominato dal Governo.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Sarebbe scelto dal Governo sugli otto membri.

Come vede la Camera, la differenza è molto grave ; in un progetto il Ministero avrebbe la determinazione del modo con cui questi Consigli dovrebbero essere organizzati ; nell'altro la scelta dei membri è lasciata alla Camera di commercio.

Io non posso assolutamente ammettere questo sistema. Io mi fo capace di due sistemi di nomina d'amministratori di corpi morali ; essi sono : o la nomina per mezzo d'un'autorità sindacabile da qualcuno, non foss'altro, dall'opinione pubblica ; o la nomina per elezione da un corpo elettorale. Il sistema della Commissione è affatto diverso.....

CASTAGNOLA. Domando la parola.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.*..... essa affida ad un corpo morale poco numeroso la scelta di un altro corpo morale.

Ora io credo che questo sia di tutti i sistemi il peggiore.

Se si esamina il sistema in massima, senza scendere ai casi speciali, si deve avvertire che una nomina fatta da pochi individui ha tutti gl'inconvenienti delle nomine fatte da corpi che si riproducono.

Gli elettori non hanno da scegliere fra chi professa o rappresenta quella o quell'altra opinione politica ; in fatto di cose di beneficenza l'opinione politica non deve entrare ; dunque debbono scegliere sopra considerazioni personali. Ebbene io dico che un corpo ristretto non è atto a sceglier bene, perchè non v'ha responsabilità. Quando ci son dodici che nominano uno, siccome non si sa se i singoli individui hanno contribuito alla nomina della persona scelta, non vi è responsabilità morale ; non parlo della risponsabilità reale, ma della morale. Quindi accade che, quando le scelte sono abbandonate ad un corpo, soventi prevalgono considerazioni personali ; non dico considerazioni che facciano torto alla moralità degl'individui, ma si nomina l'amico, il parente o chi è raccomandato. Perciò io credo che l'esperienza dimostri che le nomine fatte da corpi morali sono le meno buone.

Se voi lasciate la scelta ad un'autorità, la responsabilità ricade tutta quanta su chi fa queste scelte ; e se la scelta è cattiva, l'opinione pubblica sa a chi farne rimprovero, sa sovra chi farne ricadere la risponsabilità. Ciò non accade in un corpo morale.

Venendo al caso concreto, io non capisco perchè si abbia da delegare questa facoltà elettorale alle Camere di commercio.

Nelle condizioni attuali di queste Camere il deferire loro queste nomine sarebbe, mi si permetta il dirlo, poco logico, giacchè le Camere di commercio sono nominate dal Governo ; dunque sarebbero delegati del Governo che nominerebbero a questi Consigli.

Ora mi pare molto più razionale che sia il Governo che nomini esso direttamente.

Mi si dirà forse : si cambierà la legge costitutrice di queste Camere ; e sono io pure d'opinione che sia opportuno cambiarla ; tuttavia ho qualche dubbio sulla riuscita dello sforzo che si farà a tal uopo. Infatti ciò venne già da noi tentato una volta ; la proposta passò alla Camera dei deputati con molta difficoltà, poi fece naufragio in Senato. Quelli che votarono contro la medesima avevano certamente qualche buon motivo, ma l'organizzazione delle Camere di commercio incontrò pure in Francia molte difficoltà. In Inghilterra l'istituzione delle Camere di commercio è molto incompleta, e si allontana dal sistema generale dei corpi morali inglesi.

Quindi, senza dire che non ho speranza di vedere migliorata la legge sulle Camere di commercio, dico che non è certo che in breve spazio di tempo possiamo giungere a costituire le Camere di commercio sopra una base larga e soddisfacente. Perciò mi pare che sarebbe perfettamente inopportuno, nello stato attuale delle cose, il delegare questa nomina alle Camere di commercio.

V'è poi una ragione personale. Coloro che sono disposti a dedicarsi all'ufficio gravoso di amministrare un'opera pia, come è quella di una cassa di risparmio, che dà veramente

molte occupazioni all'amministratore, sono uomini buoni, ma pure sono uomini, e quindi è d'uopo di qualche cosa che sia loro d'allettamento. Può allettarli l'elezione popolare, la manifestazione della fiducia dei loro concittadini; come può allettarli la scelta che fa di loro il Governo. Per tale scelta acquistano un titolo di benemerenza verso il Governo; ma io credo che la nomina fatta da una Camera di commercio, per quanto sia rispettabile, non li soddisfi quanto quella fatta per elezione popolare o quella diretta del Governo; quindi io temo che ben minore sarebbe il numero di coloro che sarebbero disposti a dedicarsi a questo uffizio.

Se vi fosse ragione per temere che il Governo abusasse di questa facoltà, io preferirei a questo sistema l'altro più largo della elezione fatta dalle persone che hanno l'attitudine a giudicare e scegliere gli amministratori più capaci a questo uffizio speciale. Se fosse possibile costituire un corpo elettorale, composto di capitani mercantili, di armatori, che sono le persone più competenti a giudicare di questa capacità, e che a questo fosse lasciata la facoltà di nominare questi amministratori, io non sarei lontano dall'ammettere questo sistema: ma è cosa difficile.

Una voce. È impossibile!

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Impossibile no; perchè di capitani mercantili ve n'è sempre un certo numero a terra, ed inoltre molti, mentre conservano sempre quella qualità, giunti a una certa età non navigano più, e se ne trova perciò sempre un certo numero nelle varie sedi. Per esempio, a Genova abbiamo un'associazione marittima composta quasi esclusivamente di capitani mercantili, ed ho veduto che molte volte intervennero in numero ragguardevole alle deliberazioni di quell'associazione. Convengo per altro che, rispetto al numero totale dei capitani marittimi, quelli che intervenivano a quelle deliberazioni erano pochi; tuttavia, se la Commissione su questo punto credesse utile questa idea, io prenderei l'impegno di studiarla e di vedere se nel regolamento non si potrebbe stabilire in modo conveniente, poichè sarebbe difficile qui, all'improvviso, formolare un articolo per determinare chi dovrà prendere parte a queste elezioni.

Io sono dunque pronto a prendere l'impegno di studiare la questione, onde far concorrere alla scelta di tutti o parte dei membri della direzione il corpo dei capitani mercantili e degli armatori, perchè è anche utile, se si deve far appello all'elezione, che la classe degli armatori concorra a questa istituzione, giacchè è sperabile che accada nelle altre sedi, per le altre casse, quello che è accaduto in Genova, che vari armatori hanno fatto dei lasciti a questa cassa.

Quindi io pregherei la Commissione di rinunciare alla Camera di commercio ed accettare l'impegno, che io prendo, di studiare se sia possibile di far concorrere la classe dei capitani mercantili e degli armatori alla scelta dei membri che debbono comporre questi Consigli di direzione, essendo difficile per ora il determinare quali e in qual modo debbano concorrere questi capitani mercantili, se saranno soltanto quelli che hanno residenza nelle sedi, ovvero se saranno tutti quelli della zona, sulla quale si estende la cassa; se debba concorrere la classe degli armatori, e determinare quali sono queste classi degli armatori.

Qui non si tratta di questione politica, quindi mi pare che la Camera può essere sicura che il Ministero adempierà all'impegno morale che prende.

Questa sarebbe una prima questione.

Una voce. Tronchiamo questa questione, e passiamo all'altra.

CASTAGNOLA. Il signor ministro della marina disse che, fra i diversi sistemi che si potranno addurre in proposito, il peggiore si fu quello scelto dalla Commissione, perchè la cosa migliore e più ovvia era quella di lasciare la scelta dell'amministrazione al Governo, oppure di farla operare mediante l'elezione popolare.

Se non che il signor ministro, allorquando combatteva il progetto della Commissione, combatteva nel tempo stesso una legge vigente attualmente; perchè la Commissione, onde introdurre la massima uniformità in proposito, non fece che battere la strada la quale erasi di già seguita a riguardo delle altre opere pie dalla legge 20 novembre 1857 sulle opere pie, ove è stabilito che le congregazioni locali di carità vengono elette dai Consigli comunali.

La Commissione ha creduto che, siccome anche questi enti morali che si chiamano *casse degli invalidi*, non sono se non opere pie, conveniva procurare d'avere la massima uniformità nella loro direzione, nella loro amministrazione, e che, siccome le congregazioni locali di carità sono elette dai Consigli comunali, così convenisse di far eleggere i membri, coi quali si compone l'amministrazione delle casse degl'invalidi....

ARA. Domando la parola.

CASTAGNOLA..... da quella magistratura che poteva dirsi la più competente, cioè dalla magistratura commerciale, dalla Camera di commercio.

Fu questo unicamente il motivo, lo ripeto, per cui la Commissione ha creduto conveniente di proporre questo sistema, onde introdurre la massima uniformità, onde assimilare le casse degl'invalidi alle altre opere pie, cioè le congregazioni di carità. Anzi, precisamente, come vedrà il signor ministro dell'interno, il quale parmi cerchi detta legge, si sono copiate persino le stesse parole. Se non che l'ultima concessione fatta adesso dal ministro della marineria parmi che tronchi la questione.

Noi ci contentavamo d'una mezza misura, noi domandavamo che l'elezione non fosse fatta dal Governo, e dirò anche il motivo per cui non abbiamo creduto di dover accogliere l'articolo 7, siccome era proposto dal Ministero. Egli propone in sostanza di potere, con un regio decreto, provvedere all'organizzazione dei Consigli, al modo ed alla forma dell'amministrazione ed alla contabilità, e stabilire nello stesso tempo le condizioni necessarie per il conseguimento delle pensioni e dei sussidi. Noi abbiamo detto: se noi accettiamo l'articolo com'è, noi diamo le *casse degli invalidi* legate mani e piedi in mano del ministro della marineria. Qui avverto che la questione personale naturalmente non ci ha che fare; è questione meramente di principio.

Noi abbiamo creduto che, se s'imponevano delle tasse ai marinai, ai capitani, dicendo loro: per corrispettivo voi avrete col tempo diritto ad una pensione, fosse conveniente assicurarli che questa pensione verrà accordata nella tale o tal altra proporzione, fosse conveniente scrivere chiaramente il principio, che di questa cassa noi non vogliamo farne una istituzione governativa, ma una vera opera di beneficenza.

Siccome noi vediamo che il Governo stesso cerca, per quanto è possibile, di diminuire la propria ingerenza nelle altre opere pie, e le sottopone alla deputazione provinciale, e prudentemente egli si ritira indietro, restringe la sua azione, così noi abbiamo creduto conveniente d'applicare gli stessi principii anche riguardo alla cassa degli invalidi.

Ma, ritornando a ciò che poc'anzi io diceva, relativamente alla questione che attualmente si tratta, dopo le concessioni le quali vennero fatte dal signor ministro, noi siamo pienamente d'accordo; noi ci contentavamo d'una mezza misura,

invece il ministro francamente accetta un altro principio più radicale, il principio dell'elezione; promette che nel regolamento verranno stabilite le norme per l'elezione. Mi pare quindi che si possa combinare la promessa del signor ministro colla votazione dell'articolo; se, per esempio, si mettesse un'aggiunta alla lettera *a*), per cui si dicesse: « con apposito regolamento, approvato con decreto reale, si provvederà per mezzo d'elezione alla composizione dei Consigli, a cui va affidata l'amministrazione di queste casse. »

MINGHETTI, *ministro per l'interno*. Voglio solo rettificare un confronto fatto dal preopinante. Le congregazioni di carità, secondo la legge delle opere pie, sono chiamate ad amministrare ed a distribuire quei sussidi i quali sono, per così dire, generici, che non hanno un determinato oggetto, uno scopo prefinito dalle tavole di fondazione o dai loro istituti primitivi. Quindi era naturale che, essendo a pro del comune, la legge lasciasse la nomina delle congregazioni di carità al comune che rappresenta gl'interessi degli amministrati.

Del resto, il principio che regge la legge sulle opere pie del 23 ottobre, e che informa ancora quella che ebbi l'onore di presentare ieri l'altro, sta in ciò: di rispettare essenzialmente le tavole di fondazione, gli statuti organici e le regole colle quali quelle opere pie furono create. Qui, nella quistione che si agita, si tratta appunto di stabilire lo statuto organico di un nuovo istituto benefico, di una nuova opera pia; non si può dunque, a mio avviso, invocare l'esempio delle congregazioni di carità a proposito di quest'argomento.

ARA. Io sono intieramente convinto delle buone ragioni addotte dall'onorevole signor ministro per la marineria, che non sia conveniente di lasciare la nomina dei membri del Consiglio di marina alla Camera di commercio, e nel regolamento che esso formerà, son certo che vorrà ancora far meglio, cioè lasciare che questa nomina invece del Governo spetti ad un corpo elettorale. Ma io credo che si possa conservare quello che è stato proposto dalla Commissione all'articolo 7 per quanto riguarda l'eleggibilità dei membri che debbono formare questo Consiglio.

L'onorevole ministro per la marineria osservò gl'inconvenienti che sarebbero per derivare lasciando la nomina alla Camera di commercio; e certo questi inconvenienti sarebbero tolti, quando, con un regolamento, venisse ciò attribuito all'elezione. Ma coll'articolo 7 si è provvisto, secondo me, in modo più consono allo scopo della legge, facendo in guisa che le persone le quali possono meglio amministrare gl'interessi della cassa sieno appunto quelle che saranno elette.

Si disse dalla Commissione che l'amministrazione di ciascuna cassa sia affidata ad un Consiglio d'amministrazione composto di otto membri, compreso il vice-presidente.

Lasciando la parte che riguarda l'elezione, dopo che la Commissione ha parlato dell'eleggibilità, dice che sei almeno fra gli otto membri debbono essere scelti nelle classi dei negozianti, armatori o capitani di lungo corso.

Ora, esaminando la legge, lo scopo di essa si è (articolo 2) « di accordare pensioni o sussidi agl'individui iscritti nelle matricole della gente di mare.... »

Voci dal banco della Commissione. Siamo su questo d'accordo col Ministero.

ARA. Io credo dunque che si debba lasciare la disposizione proposta dalla Commissione all'articolo 7, togliendo semplicemente il secondo periodo, e quindi all'articolo 8, dopo le parole: « il modo e forme di amministrazione e contabilità, » si aggiunga « ed anche alla nomina dei membri del Consiglio. » In questo modo si stabilirebbe per legge che gli eleggibili debbono essere persone le quali sieno più facilmente informate della materia.

PRESIDENTE. Il ministro della marineria ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Il Ministero è d'accordo colla Commissione per introdurre l'elemento elettivo nel Consiglio e per delegare ad un corpo elettorale speciale la scelta di questi individui. Nel corpo elettorale speciale non debbono entrare se non uomini, o che esercitino la professione di naviganti, od una professione qualsiasi che abbia stretta affinità con questa; ma quindi, una volta stabilito il corpo elettorale, credo che non bisogna vincolarlo. Spiegherò meglio il mio pensiero con un esempio.

La Commissione proponeva soltanto *negozianti, armatori o capitani di lungo corso*.

Or bene, supponete ora vecchi consoli di marina in ritiro: non sarebbero esse persone adattatissime per amministrare la cassa? È cosa evidente che i consoli di marina nell'esercizio delle loro funzioni hanno dovuto essere al corrente di tutti gli affari della cassa. Perchè impedire al corpo elettodi scegliere questi consoli di marina?

Si potrebbero anche trovare delle persone, le quali, senza essere negozianti e consoli di marina, avessero amore alle cose di mare, si fossero sempre interessate a quella categoria di individui e che fossero disposte a ciò.

Per queste considerazioni, che mi sembrano di qualche valore, mi pare inutile porre un vincolo.

Quindi si proporrebbe dal Ministero e dalla Commissione di stabilire l'organizzazione di un Consiglio elettivo.

Il Ministero poi dichiara che si intende libero di determinare il corpo elettorale, perchè qui ora non potrebbe prendere un impegno qualunque al riguardo. Soltanto annuisce a che questo Consiglio sia scelto da elettori.

ARA. Dietro queste spiegazioni rinuncio a quello che intendeva di aggiungere.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Signor presidente, dopo le parole *affidata ad un Consiglio*, si aggiungerebbe *elettivo*.

DEPRETIS. Io sono d'accordo coll'onorevole presidente del Consiglio dei ministri che non è conveniente di affidare la nomina degli amministratori della nuova istituzione di beneficenza alle Camere di commercio, che sono esse stesse nominate dal Ministero. Per me accetto ben volontieri la mutazione proposta, colla quale si viene ad introdurre il principio elettivo nella formazione di questi Consigli amministrativi.

Tuttavia non posso ammettere, senza riserva, che, trattandosi di creare un corpo elettorale speciale, basti un decreto reale od un regolamento, e non occorra una legge.

Questo ordine di cose, se avrà la vita da un semplice regolamento, potrà essere da un momento all'altro profondamente alterato e mutato dal potere esecutivo.

Per questo riflesso io veggo che la mutazione introdotta, ossia la composizione dei corpi amministrativi che si facesse sulla base di uno schietto e largo principio elettivo, servirebbe a poco, e non offrirebbe garanzia dal momento che il potere esecutivo, naturalmente transitorio, potrebbe mutare la base elettorale e l'eleggibilità, e per tal modo annullare ogni utilità del sistema.

Io quindi amerei che si accettasse la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio; ma si adottasse ad un tempo la massima che la formazione di questi corpi elettorali e l'eleggibilità di chi può essere chiamato a far parte dell'amministrazione fosse stabilita con speciale disposizione di legge.

Nella quale opinione sono confermato dal riflesso che un

simile provvedimento è d'ordine legislativo, posciachè attribuisce e crea dei diritti. E che sia d'ordine legislativo lo dimostra la stessa legislazione vigente per la cassa degl'invalidi della marina.

Infatti è tanto vero che questo provvedimento fu giudicato essenzialmente legislativo, che la legge del 1851, che fu, se ben mi ricordo, proposta dall'onorevole presidente del Consiglio, che era allora ministro della marineria, adottò un provvedimento analogo a quello proposto dalla Commissione.

Ora io dico che, se allora si è creduto che dovesse formare oggetto d'una disposizione legislativa la composizione amministrativa della cassa degl'invalidi della marina, se lo si è creduto allora, non vedo motivo perchè non si debba credere adesso, tanto più quando intendiamo di creare un corpo elettorale, dal quale deve nascere il Consiglio amministrativo, una rappresentanza che sarà un corpo morale. Questi enti e questi diritti non possono, a mio senso, avere una vita legittima, nè adempiere funzioni legali se non hanno un fondamento nella legge.

PRESIDENTE. Il ministro della marineria ha facoltà di parlare.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Io capisco che il Parlamento sarà molto geloso del potere esecutivo, quando si tratta di cose politiche, oppure di quelle questioni che possono aver influenza sull'andamento generale dello Stato; ma, quando si tratta di istituti di beneficenza, intorno ai quali le differenti opinioni non possono esercitare un'influenza, mi pare che il Parlamento possa delegare senza inconvenienti certe autorità al potere esecutivo.

Se si volesse stabilire in questa legge che questi Consigli saranno elettivi, allora bisognerebbe fare una legge elettorale, nella quale sia stabilito chi saranno gli elettori, come e quando saranno convocati ed in qual modo eserciteranno il loro diritto. Ora potrebbe accadere che circostanze locali richiedessero qualche modificazione nella composizione di questo corpo elettorale. A cagion d'esempio, se il commercio è quasi concentrato in una delle sedi, si potrebbe ammettere che la nomina di questi amministratori fosse lasciata ai capitani, agli armatori che risiedono nella sede della cassa e a poca distanza dalla medesima; in altre località dove vi fossero lasciti importanti potrebbe forse essere necessario di stabilire che una parte dei membri avessero ad essere nominati dagli abitanti, e così va dicendo. Prendiamo la Sicilia, per cagion d'esempio; io non so se nella Sicilia, dove il commercio è quasi diviso egualmente in due o tre città, se non sarà bene di dire ai capitani di una città: nominate voi un membro, e quelli delle altre un altro; sarebbe adunque molto difficile il compilare una legge elettorale che abbracciasse tutto e prevedesse a tutti i bisogni; quand'anche ciò fosse possibile, ci vorrebbe uno studio preliminare assai lungo, che darebbe luogo ad una lunga legge e ad una lunga discussione avanti alla Camera.

Quindi, come non vi può essere pericolo che il Governo in ciò abusi della sua influenza, poichè la Camera non deve scordare che fu il Ministero che assunse l'iniziativa per introdurre questo metodo, non è motivo per abbandonare il sistema proposto.

PRESIDENTE. Comincierò a mettere ai voti la prima parte dell'articolo 7.

Leggerò l'alinea *a*), emendato:

« *a*) All'organizzazione di Consigli elettivi a cui sia affidata l'amministrazione di queste casse. »

(La Camera approva.)

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Sull'alinea *b*) siamo d'accordo.

PRESIDENTE. « *b*) Al modo e forma di amministrazione e di contabilità. »

(La Camera approva.)

« *c*) Alle condizioni necessarie pel conseguimento delle pensioni e dei sussidi. »

MUSUMECI. Io sarò brevissimo.

L'onorevole presidente del Consiglio ieri non accettò la modificazione proposta dalla Commissione intorno alla disposizione dell'articolo 7°, terzo alinea, modificazione che si trova ampiamente svolta in un apposito articolo, che è il quindicesimo proposto dalla Commissione.

Le ragioni principali che mossero il signor ministro ad attaccare la proposta della Commissione, si riducono alle seguenti.

Primo, le casse che si instituiranno non produrranno immediatamente dei lucri certi, vi sarà una variazione nei loro prodotti; ora, se questi prodotti in certo modo sono incerti, non si può anticipatamente stabilire la tabella delle pensioni, ond'è giusto di lasciare al potere esecutivo la facoltà di determinare la quantità della pensione che ognuno dei contribuenti ha diritto di avere da ogni singola cassa.

Soggiunse finalmente come un'osservazione non principale, ma piuttosto accessoria, essere giusto lasciare al potere esecutivo questa cura, avendo il Parlamento molte occupazioni, questa potendo in certo modo deviarlo da più serie cure.

Io credo che queste osservazioni del signor ministro per sostenere il progetto del Ministero non sieno ben fondate, e che, per contrario, debba accettarsi la proposta della Commissione.

Tralascio di rispondere all'osservazione accessoria, perchè ieri vi si rispose, e completamente. La questione è ben semplice, ed è una questione intieramente astratta e di puro diritto costituzionale. Trattasi di determinare le condizioni per poter ottenere i marinai la pensione e fissarne la quantità. A chi spetta il diritto di determinare questi due estremi, che sono la parte sostanziale della legge che si propone?

Il signor ministro intende che si appartenga al potere esecutivo; la Commissione, per contrario, crede che debba appartenere esclusivamente al potere legislativo.

Ieri nella discussione generale della proposta di legge si fece una quistione di massima. L'onorevole D'Ondes si oppose alla legge che stiamo discutendo; disse che non è giusto di portare un attentato alla libertà dei cittadini; che questa nuova istituzione di cassa d'invalidi porta un pagamento obbligatorio per le varie classi di marinai, e conchiuse perchè la legge non fosse accettata, come quella che è contraria ai principii di libertà, dovendo ognuno bene provvedere da per sè stesso e liberamente al suo avvenire. Non è dato al Governo di fare forzatamente il bene a nessuna delle professioni, nemmanco a quella dei marinai.

Questo principio credo che ben a ragione venne nella sua applicazione al caso in esame contrastato dall'onorevole presidente del Consiglio e da altri oratori. La Camera accettò l'istituzione della cassa degli invalidi della marina mercantile, la quale porta per base e fondamento che tutta la classe dei marinai debba pagare forzosamente una contribuzione. In tal guisa fu ritenuto che la classe dei marinai debba, in certo modo, moralizzarsi e provvedere necessariamente al suo avvenire ed ai suoi bisogni futuri, voglia o non voglia; chè il Parlamento ha una specie di missione tutelare ed educativa verso queste classi per le loro speciali condizioni impreveg-

genti; ond'è che si è stabilito il principio adottato per votazione della Camera, che si debba dai marinai pagare quella tassa, non ostante che si venisse in certo modo a restringere la libertà.

Ora, o signori, io domando: stabilito ed accettato questo principio, che cosa abbiamo imposto a questa classe di cittadini? Non altro che un'obbligazione, un peso che li obbliga ad un pagamento forzoso; gli agenti delle pubbliche percezioni, coi modi onde si percepiscono le pubbliche imposte, li costringono al pagamento della tassa che verrà a stabilirsi con questa nuova legge. Ma all'obbligo, al dovere, è corrispettivo il diritto, cioè la facoltà che si debbono avere i marinai ad ottenere la pensione, in vista del forzoso pagamento al quale vengono sottoposti.

Ora, se noi soli, colla facoltà legislativa, possiamo imporre alle varie classi di cittadini un dato peso, una data coazione, un costringimento, un pagamento non lieve, come quello di che trattiamo, spetta anche a noi, al Parlamento, il diritto di fissare le condizioni per poter ottenere la pensione e di stabilire la quantità della stessa. La misura e le condizioni del beneficio non possono andare scompagnate dal peso del pagamento. Esse essendo il corrispettivo del peso, nella loro determinazione devono appartenere a quel potere che solo vi può, vostro malgrado, costringere alla gravosa tassa, e quindi quelle prescrizioni di legge spettano unicamente al Parlamento e non mai al potere esecutivo, il quale ad altro non è chiamato se non a dare attuazione alla legge.

V'ha poi anche una ragione di convenienza. Il fine e lo scopo precipuo della presente legge si è di porgere sollievo alla numerosa e non molto agiata classe dei marinai. Costoro, per ragioni loro proprie, non pensano all'avvenire; la nazione che, come accennai poco prima, ha anche, fra le altre, la missione, per dir così, di educare e moralizzare certe date classi di cittadini, pensa a tutelare la classe dei marinai pel tempo nel quale saranno inabili al lavoro.

Ebbene, se a questa classe di cittadini s'impone un peso, e si dice di fare un dato pagamento, è giusto che, a renderlo men duro, più legittimo se si può, quasi direi, da forzoso farlo addivenire in certo modo volontario, si indicasse insiememente il beneficio che ne ritrarranno.

Il fatto del peso dev'essere compenetrato con quello del benefizio.

Si dee dire ai marinai: voi sarete costretti al pagamento di questa tassa, ma in vista di questo beneficio.

Se per contrario voi stabilirete la tassa, e pel beneficio vi rimetterete a ciò che farà il ministro, la legge, come quella che porta un peso certo e determinato ed un bene incerto, non sarà bene accolta, anzi contrariata nella sua esecuzione. Dico ciò, facendo astrazione della persona del ministro che dovrà determinare le condizioni della pensione e la sua quantità. Non è quistione di persona, ma di principii.

L'onorevole ministro che presentemente sta a capo del Ministero di marina è stato animato sempre da nobili e generosi principii. Egli ha promosso immensamente lo svolgimento della nostra marina, ed è mosso da nobili sentimenti verso la classe dei marinai.

Lo spirito ond'è animata la legge che noi discutiamo e che ci è stata da lui proposta poggia sul fermo volere di far del bene a quella classe tanto utile alla società. Se dovesse dipendere da lui il determinare la quantità e le condizioni per la pensione, siamo sicurissimi che i marinai si avrebbero i maggiori possibili beneficii. Ma, replico, versiamo in questione di principii.

La legge che determina le condizioni delle pensioni e la loro quantità, dev'essere contemporanea, e non può provenire che dal solo potere legislativo, nel modo come viene proposto dalla Commissione. Restringendo il Parlamento la libertà dei cittadini, egli non deve farlo che in vista d'un utile che anche egli stesso può e deve determinare.

Veniamo all'osservazione dell'onorevole presidente dei ministri.

Egli dice che le casse, dovendosi attuare adesso, possano non offrire immediatamente la possibilità di dare le pensioni giusta la tabella annessa.

A questa obbiezione la risposta mi pare facile.

Primieramente, delle cinque casse che si dovranno stabilire, due sole sono nuove. Quella di Genova è antica, ed ha un patrimonio suo proprio; quanto la Commissione ha proposto per le pensioni e per le condizioni a conseguirle fu preso dai regolamenti della cassa di Genova; quei regolamenti ivi hanno fatto buonissima prova. Dunque nulla può temersi per la cassa di Genova.

Lo stesso dicasi per quelle di Livorno e di Ancona, che sono anche antiche.

Quelle tre casse, avendo ciascuna il loro patrimonio, sebbene diverso, e quale più quale meno abbondante, hanno potuto e potranno sopperire, mercè le retribuzioni volontarie o forzate, ai necessari soccorsi ed alle pensioni.

Rimangono le due casse di Napoli e di Sicilia.

Ma anche qui è da considerare che per Napoli, per notizie sopravvenute e che la Commissione prima ignorava, si ha che in quelle provincie certamente vi devono essere molte istituzioni che concorrono al fine di sovvenire i marinai. Esiste un decreto di Gioachino Napoleone, del novembre 1810, col quale, volendosi provvedere alla classe dei marinai e dei pescatori, si incaricò una speciale Commissione di fare lo stato di varie casse ed istituzioni che si trovavano di già esistenti. Nella Sicilia so di esservi in alcuni paesi delle casse speciali, le quali oggi verrebbero ad essere tramutate nella cassa generale.

Ma, oltre a queste osservazioni di fatto, ve n'è un'altra importante che nasce dalle condizioni stesse proposte dalla Commissione nell'articolo quindicesimo. Se domani queste casse dovessero dare delle pensioni, comprendo che certamente la cassa di Napoli e quella di Palermo non potrebbero darle, non avendo ancora fondi certi ed abbondanti. Ma, stando al progetto della Commissione, una delle condizioni per poter aver diritto alla pensione si è di raggiungere l'età di anni 60, di avere una data quantità di anni di navigazione effettiva, una data quantità di anni di pagamenti, cioè anni venti, ed altre condizioni che si leggono nel progetto.

Ora, o signori, egli è certo e sicuro che prima che un marinaio abbia diritto ad una pensione su queste casse, per dir così, di nuova fondazione, esse si troveranno ad avere tanti fondi, quanti saranno sufficienti per poterla soddisfare.

L'inconveniente adunque citato dall'onorevole signor ministro, cioè la diversità della posizione delle casse, che potrebbe portare anche l'inconveniente della diversità di retribuzione, non può verificarsi; ond'è che l'argomento rimane puro e semplice: vedere, cioè, se il determinare non solo la quantità della pensione, ma anche le condizioni per conseguirla spetta al Parlamento ovvero al potere esecutivo, come viene proposto dal Ministero. La Commissione crede di avere dimostrato, per le esposte ragioni, che il peso ed il beneficio siano due fatti inseparabili, dipendenti unicamente dal potere, il quale può costringere il cittadino a pagare. Ond'è che il Parlamento solo può e debbe contemporaneamente determinare le varie condizioni per poter ottenere

la pensione e l'ammontare della stessa, secondo la proposta della Commissione.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* D'accordo con alcuni membri della Commissione proporrei un metodo conciliativo, onde togliere anche l'apparenza di arbitrio al regolamento, che verrebbe a stabilire le norme per il conseguimento della pensione e dei sussidi, e per toglier ad un tempo ogni sospetto alla gente di mare, proporrei adunque che le condizioni necessarie per conseguire le pensioni ed i sussidi, la quota delle medesime, e le norme per la loro concessione, avessero ad essere stabilite dai Consigli elettivi per mezzo di un regolamento che sarebbe approvato con decreto reale. Per tal modo i Consigli amministrativi delle casse, i quali saranno nominati dalla gente di mare, sarebbero quelli che formerebbero il regolamento, e il Governo lo approverebbe certamente, salvo che vi fosse per avventura qualche cosa che non fosse in regola; in questo modo sarebbero conciliate le due opinioni.

Allora, se ciò approva la Camera, mi parrebbe più opportuno di fare un nuovo articolo, perchè non andrebbe più come un capoverso dell'articolo 7.

L'articolo 8 così sarebbe concepito:

« Le condizioni necessarie per conseguire le pensioni ed i sussidi, la loro quota e le norme per la loro concessione, verranno stabilite dai Consigli elettivi per mezzo di regolamento da approvarsi con decreto reale. »

AMARI. Domando semplicemente uno schiarimento.

Possono mutarsi questi regolamenti per decreto reale?

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Sempre col concorso dei Consigli, non per solo decreto reale.

AMARI. Ora qui è la grande difficoltà.

Trattandosi di pensioni, bisogna che la sorte dei pensionati sia assicurata.

Questo dico, perchè intendo di proporre un emendamento, il quale credo possa metterci d'accordo anche coll'onorevole signor ministro.

Il senso del mio emendamento è che il decreto, che stabilisce le norme e la quota, sia presentato al Parlamento per essere convertito in legge nella Sessione che succederà (*Segni di dissenso*) alla promulgazione dello stesso decreto, e ciò perchè siano in modo fisso assicurati questi diritti.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Signori, a quanto ha detto l'onorevole Musumeci riguardo al principio c'è poco da aggiungere.

Io credo che il signor presidente del Consiglio non potrà negare che è materia veramente di legge lo stabilire la quantità delle pensioni e le condizioni per ottenerle, come è materia propria di legge levare questo balzello.

Come mai statuire che un balzello sia imposto in virtù di una legge, e poi l'impiego da fare di questo balzello non sia in virtù di una legge, ma in virtù di un regolamento del Ministero?

Non è tanto per il caso presente, quanto per il principio generale, che io non posso accomodarmi all'opinione del ministro.

I ministri cambiano. Domani verrà un altro ministro e probabilmente vorrà fare un regolamento, il quale non piacerà, non solo a noi, ma neanche all'egregio signor presidente del Consiglio.

Crede egli che bene sia affidare una determinazione, che per natura sua è veramente legislativa, e debb'essere stabile e sicura, alla volontà del ministro, che può mutare, e che ha per sua potestà eseguire e non fare le leggi?

A me pare che quel che ha proposto il deputato Amari metta d'accordo il principio che io propugno, ed il divisamento del presidente del Consiglio. Imperocchè egli vuole che, non in virtù di legge, bensì di regolamenti ministeriali, le quantità e le condizioni delle pensioni si definiscano, perchè vi sono certe diversità di circostanze, in cui si possono trovare i marinai di vari luoghi dello Stato, che diverse disposizioni richieggano, e non eguali, e quelle si possono avere con ministeriali regolamenti, e non con una legge. Ora, abbracciandosi la proposta di Amari, il ministro della marineria facendo i regolamenti opportuni, ed essi poi dal Parlamento convertendosi in legge, si avrà la diversità delle disposizioni, secondo il talento del ministro, e si avrà in uno la stabilità delle disposizioni medesime, si avrà inviolato il principio che io propugno.

L'onorevole presidente del Consiglio diceva ieri che assai sono gli affari di cui si debbe occupare il Parlamento, che quindi torna fastidioso e quasi impossibile, che esso attenda anco a materie come questa di che trattiamo, e che spediente è diminuire, non aumentare le incombenze sue.

Signori, io sono in ciò affatto d'accordo con lui; lo dico francamente: i miei principii d'opposizione si raccolgono in quest'uno, che a me pare che il Ministero ed il Parlamento vogliano fare tali e tante cose, che qualunque sia la loro capacità, solerzia, buona volontà, non è possibile che facciano bene; posciachè la mente umana ha dei limiti naturali, e non superabili.

Io vorrei che così la potestà esecutrice, come la legislatrice, s'ingerissero quanto meno è possibile nelle faccende, che meglio, che ottimamente possono praticare i privati, e non essi.

Io vorrei che la potestà esecutrice e legidatrice facessero quanto meno è possibile. (*Ilarità*) Così, o signori, si compongono mirabilmente insieme la libertà de' singoli cittadini e la utilità del loro e dell'intiero consorzio.

Ma, quando si stabilisce che un obbietto vada noverato tra le incombenze delle pubbliche potestà, allora è di necessità che saldo si tenga il principio della distinzione delle potestà medesime; che la potestà legidatrice porti la legge, che l'esecutrice la esegua; non si può allora il principio violare, ed attribuire alla seconda ciò che è proprio della prima.

Per cotali massime, a mio avviso, non contestabili, io ieri portai sentenza che la presente proposta di legge era da rigettarsi. Ma una volta che essa è accolta, io prego il presidente del Consiglio ad accettare l'emendamento di Amari, o qualche altra simile proposizione.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* L'emendamento proposto non ovvia alcuno degl'inconvenienti che io ho accennati. Il discutere prima è meglio ancora che il discutere dopo. Se si tratta di un argomento il quale debba essere deciso dal Parlamento, è molto più opportuno che, prima di applicarlo, di porlo in esecuzione, venga deliberato; dappoichè facilmente si comprenderà quali inconvenienti vi sarebbero, ove il Parlamento modificasse un regolamento che già fosse stato posto in attività dal potere esecutivo.

Tuttavia, se vi fosse lesione di principii, io esiterei molto ad insistere; ma io penso che l'onorevole D'Ondes abbia dato ai principii uno sviluppo ed un'ampliazione che non hanno. Egli disse che, ogniqualvolta il Parlamento stabilisce un'imposta, deve pure determinare l'uso che di essa si fa. Questo è contraddetto dalla pratica.

Il Parlamento autorizza i comuni a mettere delle imposte, come autorizzò le provincie; le imposte dunque che mettono le provincie ed i comuni si riscuotono in virtù di una legge

approvata dalle Camere; ma poi l'uso di tali imposte è lasciato ai comuni ed alle provincie sotto la sorveglianza più o meno stretta del Governo.

Vede dunque l'onorevole D'Ondes che il suo principio non regge; se si dovesse applicare, non vi sarebbe governo possibile; bisognerebbe che il Parlamento sedesse 365 giorni dell'anno e 24 ore ogni giorno, ed ancora non giungerebbe a controllare la metà delle spese che si fanno con un'autorizzazione indiretta.

Io credo che il Ministero e la Commissione, avendo acconsentito a che si stabilisse che questi regolamenti venissero fatti col concorso di un corpo elettivo il quale rappresenterà fedelmente i contribuenti alla cassa, abbia rispettato lo spirito della Costituzione, la quale vuole che il danaro dei contribuenti non venga speso se non col concorso dei rappresentanti dei contribuenti stessi, e che il principio che si è applicato per le amministrazioni comunali e provinciali possa pure applicarsi per quelle delle casse di risparmio.

PRESIDENTE. Il deputato Di Persano ha facoltà di parlare.

DI PERSANO. Io non potrei ammettere che si stabilisse per legge la pensione che si debba dare ai contribuenti, perchè questa pensione varia a seconda dei casi.

In tempo di guerra, per esempio, la navigazione si limita assai, e talmente, che non ha luogo in altra occasione, che non ha precedenti apprezzabili, e che non si può calcolare preventivamente.

In questo caso non ha luogo la contribuzione dei naviganti e non si potrebbe formare un fondo di cassa atto a fornire quel quantitativo che la legge vorrebbe si stabilisse per dato positivo.

In questo caso, io dico, bisogna lasciare l'arbitrio al Consiglio da poter stabilire la quota da distribuirsi secondo il fondo che è in cassa.

Ieri l'onorevole relatore mi accennava qual fosse la base dei fondi che si percepivano e che si dovevano dare in conseguenza ai marinai.

Egli mi faceva un calcolo in questo senso.

Egli diceva: il capitano mercantile di lungo corso, per esempio, paga cinque franchi al mese; sarebbero 60 franchi all'anno (che coll'interesse del 5 per 0[0, facendo calcolo sopra 20 anni, posso computarli in media 75), moltiplicando per 20 anni, ci danno, superato questo termine ventennale, la somma di lire 1,500 franchi.

Ora su questi 1,500 franchi, egli soggiunse (è sempre il relatore che parla), avuto riguardo alla mortalità che ha luogo prima di giungere ai 60 anni, età a cui bisogna pervenire per percepire questa somma, si trova che i tre quinti hanno cessato di vivere, ed i sopravviventi hanno diritto al multiplo per quattro, ha moltiplicato questa somma per quattro, ed ha avuto lire 6,000. Ora, egli disse, il cinque per cento di questa somma sarebbe lire 300, e noi abbiamo soltanto stabilito lire 250, epperciò abbiamo lasciato un vantaggio alla cassa.

Ma io osservo che è incorso in un errore. Infatti, secondo la legge, i marinai principiano a contribuire la loro quota a dieci anni, mentre le tavole hanno invece calcolato che contribuissero fin dalla nascita. Si sarebbe adunque calcolato un terzo di più, perchè la mortalità maggiore si verifica fino ai sette anni; epperciò la rendita, che si sarebbe acquistata, non sarebbe di lire 300, ma soltanto di lire 225; cosicchè dando una pensione di lire 250, si concede di più di quello che la cassa avrebbe percepito.

Ma vi ha di più. L'onorevole relatore ha calcolato che si contribuiscano fin da principio lire 5 al mese. Ora questo è un errore. In principio non si pagano che centesimi 80 come mezzo, poi si pagano lire 1 10 come marinaro, più tardi lire 1 25 come basso-ufficiale, e non è che sul fine che si pagano lire 5 come capitano di lungo corso.

Vede dunque la Camera che le sole contribuzioni non bastano a pagare queste pensioni. Ora io non so come potranno fare queste casse (non parlo di quella di Genova, perchè essa ha un fondo di circa due milioni, ricavato da lasciti e donazioni), non so come potranno fare le casse di Napoli e di Sicilia, per esempio, a soddisfare a questi carichi. Io non capisco come si possa stabilire per legge che si debba dare quello che non si ha. In tal caso chi dovrebbe pagare? Sarebbe il Governo, perchè queste pensioni essendo stabilite per legge, deve pagarle l'erario pubblico. E così la Camera imporrebbe allo Stato un onere, che non è dovuto, perchè lo Stato deve pagare quello che è di sua spettanza. Se obblighiamo a ciò il Governo dovremo attribuire analogo diritto a tutte le corporazioni di essere soddisfatte; in questo senso, quindi, io non posso ammettere quanto viene proposto dalla Commissione.

AMARI. La questione è di sapere se debbano avere una posizione certa coloro i quali hanno lasciato per tanto tempo parte dei loro averi. C'è stata mai cassa di risparmio che non assicuri quello che riceverà colui che contribuisce? Ecco quello che voleva ottenere col mio emendamento; ma se si può ottenere in un altro modo, se il decreto reale assicura che non sarà mai più cambiata la promessa, è lo stesso, perchè qui è la questione. Voi mi promettete che mi darete un tanto, come a dire una quarta, o una quinta, dell'antico mio stipendio; viene un decreto nuovo, si può variare questa tassa, ed ecco che allora quegli che aveva la promessa di avere una data somma, o per i suoi orfani, o per lui stesso, dietro i sinistri della navigazione, verrebbe ad essere frustrato nel momento in cui dovrebbe cogliere il frutto de' suoi sacrifici.

Se dunque io sono assicurato che l'interesse del contribuente è sicuro, allora non mi resta più nulla da reclamare, altrimenti io debbo insistere sul mio emendamento.

MACCHI. Vorrei domandare al signor ministro, se egli pure ritiene che i regolamenti siano fatti da ciascheduno dei cinque corpi morali, e che non sia indispensabile che vi sia un solo regolamento.....

DI CAVOUR C., *ministro della marineria*. No! anzi!

MACCHI. Questa sarebbe una ragione di più perchè sia lasciata la compilazione del regolamento ai cinque corpi morali al concorso dei Consigli elettivi, e non per legge uniforme; e qui io tengo conto della dichiarazione del signor ministro, che egli pure ritiene che i regolamenti debbano essere fatti da ciascheduno dei cinque corpi morali.

BIANCHERI. Io mi credo in debito di dare una spiegazione, che varrà, spero, a rischiarare la questione.

La tassa di cui vengono aggravati i marinai ed i capitani non è tassa che si paghi continuamente, vale a dire per tutto il tempo in cui vive questo marinaio, finchè abbia raggiunta l'età prefissa da questa legge; ma la tassa si paga soltanto a misura della navigazione, cioè questa gente di mare, se naviga paga, se non naviga non paga la tassa, il che viene a dir lo stesso che, se la navigazione è molta, la cassa ha molti introiti, se è poca, gl'introiti diminuiscono. In questo stato di cose la Camera vede che è impossibile poter prestabilire l'entrata della cassa, nello stesso modo come non è possibile conoscere per anticipazione, se la navigazione sarà abbondante e fruttifera, anzi che no; poniamo il caso, come bene diceva l'onorevole ammiraglio Di Persano, di una guerra marittima: ecco che la navigazione viene a cessare, e colla navigazione cessano immediatamente le retribuzioni alla cassa.

Ora, se questa cassa va soggetta a queste eventualità, come sarà possibile di voler sin d'ora stabilire la quota che verrà pagata ai contribuenti, come se questa quota non dovesse variare a seconda delle variazioni delle quote medesime che si pagano alla cassa? Da ciò adunque vedesi chiaramente che sarebbe impossibile voler fin d'ora, e per legge, dire: la tassa sarà sempre la stessa, dappoichè le quote possono variare a seconda delle vicende della navigazione, e ne viene di necessità che conviene lasciare al regolamento il fissare la quota da pagarsi ai marinai in misura della floridezza maggiore o minore della cassa medesima.

Questa è una questione in cui, oltre al principio teorico, non bisogna anche perdere di vista la questione di pratica, la questione materiale, bisogna conciliare cioè gl'interessi dei contribuenti colla natura stessa della cassa.

PRESIDENTE. Avverto la Camera essere stata presentata al banco della Presidenza una nuova redazione dell'articolo proposto dalla Commissione, redazione alla quale acconsente anche il Ministero.

L'articolo sarebbe così modificato:

« Le condizioni necessarie al conseguimento delle pensioni e dei sussidi, le quote e le norme delle concessioni saranno determinate proporzionatamente alle risorse di ciascuna cassa con uno speciale statuto, compilato dai Consigli elettivi e sancito da un regio decreto. »

Il deputato D'Ondes ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Ho chiesto di parlare per mostrare brevemente all'onorevole presidente del Consiglio che le sue obbiezioni contro il principio da me propugnato non hanno valore. Imperocchè le provincie ed i comuni sono quelli che deliberano i loro balzelli, e gli obbietti a cui si debbono impiegare, ed in quali modi; ed il Parlamento conosce di quei balzelli soltanto per opporvi ostacolo, se mai giudichi che comuni e provincie mirino a sciupii e spese dannose. Non è punto che il Parlamento stabilisca quei balzelli, non è punto che le provincie ed i comuni altro non facciano che impiegare i medesimi. Il mio principio adunque non viene dall'esempio allegato dall'onorevole presidente nè punto nè poco infermato, anzi, se mal non mi appongo, maggiormente viene ad essere corroborato e chiarito.

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo 7 emendato:

« Art. 7. Con apposito regolamento, approvato per decreto reale, sarà provveduto:

« *a*) alla organizzazione di Consigli elettivi, a cui sia affidata l'amministrazione di queste casse;

« *b*) al modo e forma di amministrazione e di contabilità. »

Pongo ai voti l'articolo emendato in questo modo.

(È approvato.)

L'articolo 8 sarebbe così modificato:

« Le condizioni necessarie al conseguimento delle pensioni e dei sussidi, le quote e le norme delle concessioni saranno determinate, proporzionatamente alle risorse di ciascuna cassa, con uno speciale statuto compilato dai Consigli elettivi e sancito da un regio decreto. »

(È approvato.)

Articolo 9, che era l'8 nel progetto della Commissione:

« I consoli generali dei circondari marittimi ove hanno sede le casse saranno presidenti dei Consigli di amministrazione. »

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Siccome si è detto che i Consigli sarebbero elettivi, converrebbe ora, onde togliere ogni dubbio, soggiungere che i consoli generali di circondario marittimo ove hanno sede le casse saranno presidenti dei Consigli d'amministrazione *con voto deliberativo*. Senza di ciò potrebbe nascere il dubbio che non abbiano che semplice voto consultivo.

RICCI GIOVANNI, *relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Al fine dell'articolo 9, dopo le parole: *presidenti dei Consigli d'amministrazione*, sarebbero adunque aggiunte le parole: *con voto deliberativo*.

Metto ai voti l'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

Articolo 10.....

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Accetto per questo articolo 10 la redazione della Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 10 della Commissione è così concepito:

« Le casse degl'invalidi sono poste sotto la sorveglianza della superiore autorità amministrativa del luogo in cui hanno sede. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Articolo 11.....

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Qui non potrei accettare la redazione della Commissione, la quale vorrebbe che i bilanci delle casse, i conti consuntivi, i contratti e le alienazioni d'immobili, ecc., fossero approvati dalle deputazioni provinciali.

Non vedo motivo a ciò, massime dopo le modificazioni introdotte nella composizione del Consiglio d'amministrazione; poteva nascere il dubbio quando questo Consiglio era composto d'uomini nominati o direttamente o indirettamente dal Governo, se fosse opportuno il sottoporre i bilanci, i conti e contratti ad un altro corpo elettivo, com'è la deputazione provinciale; ma ora che il Consiglio della cassa è già forte dell'elezione, non vedrei motivo di sottoporlo ad un altro corpo morale.

CASTAGNOLA. Chiedo di parlare.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Mi si permetta di fare osservare che il corpo elettorale che dovrà nominare in questo caso, sarà forse più esteso del corpo elettorale che nomina il Consiglio provinciale.

Di fatti i Consigli provinciali saranno eletti da elettori abitanti sopra una superficie meno estesa di quella degli elettori che nominano i rappresentanti delle casse. Si stabiliscono da noi cinque regioni marittime soltanto, e vi è un molto maggior numero di provincie marittime. Così il Consiglio provinciale di Napoli verrebbe ad esercitare un controllo sulle casse, che si estenderebbe sopra un grande numero di provincie.

D'altronde, signori, credo che sarà indispensabile un certo controllo, un'alta sorveglianza effettiva per parte dell'autorità amministrativa, giacchè quest'istituzione si diversifica dalle altre istituzioni di beneficenza per una differenza gravissima, ed è che tutti gli agenti di queste casse sono agenti del Governo. Quelli che riscuotono le tasse, quelli che fanno passare i fondi dalle casse dei contabili alle casse centrali sono agenti del Governo. Sono gli agenti del Governo che pagano, sono gli esattori che pagano le quote di pensione, giacchè, come io faceva osservare nella tornata di ieri, se questa cassa dovesse avere impiegati propri in tutte le località, sia per riscuotere, sia per pagare, le spese d'amministrazione assorbirebbero una porzione notevolissima del prodotto totale; quindi è una necessità che questo incarico venga affidato agli agenti del Governo.

Ora questi agenti saranno tenuti maggiormente in freno se i conti saranno sindacati dall'autorità governativa: egli è evi-

dente che i consoli, gli esattori, i tesorieri che sono le tre categorie d'impiegati le quali concorrono al maneggio dei fondi, saranno tenuti in maggior soggezione, se i bilanci e i conti sono approvati da non dirò governatore, perchè non voglio pregiudicare la questione delle regioni, ma dall'autorità amministrativa superiore del luogo in cui la cassa ha sede.

Egli è per ciò che io non posso ammettere la proposta della Commissione, di sostituire all'azione governativa la deputazione provinciale, e per conseguenza chiedo che l'articolo 11 sia così formolato:

« Sono approvati dall'autorità superiore amministrativa del luogo in cui la cassa ha una sede i bilanci, » ecc.

CASTAGNOLA. Mi rincresce assaissimo che il signor ministro della marina non possa approvare l'articolo 11 quale è proposto dalla Commissione. A dire il vero essa si lusingava che dal momento che si sono in tutte le antiche provincie create le deputazioni provinciali, e che eziandio si vanno creando nelle nuove, poichè in quasi tutte si è pubblicata la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, dal momento che esse deputazioni sono costituite come autorità tutoria dei comuni e di tutte le opere pie, si ravvisasse conveniente che anche le casse degl'invalidi, le quali sono anche opere pie, andassero soggette alla tutela stessa e a quelle norme che sono stabilite per gli altri corpi morali d'identica natura.

Ragioni di uniformità ci persuadevano che il Ministero non avrebbe respinto la nostra proposta. Ed invero, se le deputazioni provinciali si riguardano come corpi competenti ad approvare le deliberazioni di municipi cospicui e di opere pie che hanno larghissimi patrimoni, se loro vengono affidate dalla legge importantissime attribuzioni, non si potrebbe vedere il perchè non siano anche amministrazioni capaci a rivedere i conti ed approvare i bilanci delle casse degl'invalidi.

Se non che, diceva il signor ministro, avvi una differenza grandissima tra le opere pie e gli altri corpi che sono soggetti alla tutela delle deputazioni provinciali e queste casse degl'invalidi; e la differenza sta in ciò che gli agenti delle casse degl'invalidi sono gli agenti del Governo, sono gli esattori stessi.

Mi permetto di far osservare al signor ministro della marina che anche pei comuni gli agenti contabili sono gli agenti governativi, perchè i tesorieri dei comuni non sono altro, in regola generale, che gli esattori mandamentali, i quali rendono il conto ai comuni degl'introiti comunali. Che, se non si è mai verificato verun inconveniente in che un agente governativo sottoponga il suo resoconto all'approvazione dell'autorità comunale, sembra che nemmeno questo inconveniente si debba verificare nel caso attuale. Ed io credo che gli agenti governativi, che sono persone molto onorate, non avranno poi bisogno della sorveglianza, che il ministro diceva più efficace, dell'autorità governativa, onde meglio disimpegnare le loro funzioni; ed io ne sono tanto più persuaso, lo ripeto, in quanto che, siccome gli esattori soddisfanno assai bene al còmpito che loro è affidato verso i comuni, sembra che lo adempieranno altresì molto bene verso la cassa degl'invalidi.

Per questi motivi la Commissione è dolente, ma deve persistere nel suo progetto.

GALEOTTI. Mi pare che due osservazioni concorrano a rigettare in questa parte l'emendamento proposto dalla Commissione.

La prima ragione io la desumo dall'indole delle deputazioni provinciali, le quali hanno una giurisdizione loro propria limitata al territorio; quindi come bene sta che la deputazione provinciale sorvegli i corpi morali e le amministrazioni, le quali esistono nel territorio che essa rappresenta, così non intendo come loro si debba dare una giurisdizione sopra amministrazioni, le quali sono fuori del territorio, possono comprendere naturalmente due, tre o più provincie.

Questa è la prima osservazione che mi faccio lecito di sottoporre all'attenzione della Camera.

La seconda osservazione io la desumo dall'indole stessa della legge che noi abbiamo per mano.

Ha fatto benissimo la Commissione quando ha depennati gli articoli che accordavano ai governatori delle regioni la giurisdizione sopra questi bilanci, sopra queste amministrazioni, perchè non conveniva che una legge d'ordine secondario pregiudicasse una grave questione, sulla quale fra poco deve pronunziare la Camera.

Per questo stesso motivo io credo che la Camera non debba pregiudicare un'altra questione egualmente d'ordine generale.

Avverrà che la Camera forse mantenga le deputazioni provinciali, ma potrebbe darsi anche che la Camera andasse in diversa sentenza, e non volesse approvare da questa parte il progetto di legge generale amministrativa presentato al Parlamento.

MACCHI. Domando la parola.

GALEOTTI. Per queste due osservazioni io crederei che le parole *deputazioni provinciali* non trovino sede congrua ed opportuna nella proposta in esame per conferire ad esse un'autorità non consentita dalla loro giurisdizione, e che pregiudicherebbe una questione, sulla quale in modo più solenne dovrà pronunziare in breve il Parlamento.

PRESIDENTE. Il deputato Macchi ha facoltà di parlare.

MACCHI. Il deputato Galeotti diceva non potersi accettare l'emendamento della Commissione per questo, ch'è la più grave delle sue ragioni: che non sappiamo bene se le deputazioni provinciali saranno conservate.

Io dirò al signor Galeotti che la Commissione provvide a questo, ed, avendone fatto oggetto delle sue considerazioni, è appunto per questo che, mettendo *le deputazioni provinciali*, che la legge ammette nello stato attuale delle cose, ha messo anche: *o quel corpo morale che in alcuna provincia le rappresenta*. Sarà il corpo morale che sarà sostituito alla deputazione provinciale, che avrà cura d'approvare questi bilanci, nel caso che la deputazione provinciale dalla nuova legge fosse abolita.

GALEOTTI. Osservo al deputato Macchi che rimane sempre la prima ragione, cioè che la deputazione provinciale non ha giurisdizione propria fuori del territorio.

DEPRETIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. È per una semplice osservazione.

L'onorevole Galeotti opponeva alla proposta della Commissione che la deputazione provinciale ha una giurisdizione ristretta, e che, volendole affidare la tutela delle casse per la marina, le si affiderebbe poco ragionevolmente una ingerenza oltre i limiti della propria giurisdizione.

Questo ragionamento lo si può fare anche contro il sistema del Ministero. Infatti il governatore di Palermo, per esempio, non avrebbe egli la tutela della cassa di marina di tutta la Sicilia, quantunque la sua giurisdizione sia limitata ad un perimetro assai ristretto in confronto di quello dell'intera isola, alla quale si estenderà l'azione della istituzione di be-

neficenza? E non abbiamo altri casi consimili nell'amministrazione delle opere pie?

Del resto, vi sono ben altre ragioni che ci debbono indurre ad affidare la tutela di quelle casse di beneficenza, e, in generale, delle opere pie, ai corpi elettivi, anzichè agli agenti governativi. Io sono convinto che vi è un grande interesse pubblico a scaricare il Governo, e gli alti funzionari, che lo rappresentano nelle provincie, da tutte quelle ingerenze e da tutti quegli affari che, senza danno evidente e dimostrato del paese, possono essere affidati ai corpi elettivi ed alle magistrature che nascono dal suffragio popolare.

Nè mi move quanto si disse dal signor ministro, che, avendo parte all'amministrazione delle casse, degli agenti od impiegati dello Stato, questi possono essere più efficacemente sorvegliati e controllati dagli alti funzionari amministrativi. Su di ciò è da notare che sono molti i casi, nei quali gli agenti del Governo prendono parte all'amministrazione di corpi morali, e tuttavia l'amministrazione è subordinata alle deputazioni provinciali e a corpi morali elettivi; ed inoltre è pure da osservarsi che la sorveglianza ed il controllo esercitato dai corpi che nascono dal suffragio elettorale è ben spesso e più rigoroso e più efficace di quello che si esercita dal Governo.

Io credo quindi che si possa ammettere il sistema della Commissione, ed affidare ad un corpo elettivo l'esame, la tutela e il controllo degli atti amministrativi di questi nuovi istituti di beneficenza.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Io sono quant'altri mai desideroso di diminuire la mole degli affari che cadono a carico del Governo, e questa legge n'è una prova, poichè nell'attuale sistema, cioè in virtù della legge del 1851, il bilancio della cassa invalidi dev'essere approvato dal ministro per la marineria, come pure lo debbono essere tutti i contratti d'acquisti delle azioni, d'immobili, che il ministro ha creduto di dover delegare ai governatori. Ma, qualunque sia il desiderio di scemare questo carico che pesa sul Ministero per la marineria, che vede ogni giorno accrescersi la mole degli affari devoluti alle sue attribuzioni, io non penso che sia nell'interesse di questa cassa di dover sopprimere assolutamente l'azione del Governo centrale, giacchè, o signori, come già dissi, la natura di questa istituzione è diversa da quella delle altre opere di beneficenza. Sta in fatto che in queste ultime, in alcune amministrazioni speciali, gli agenti del Governo operano come contabili, ma hanno un'azione puramente materiale.

L'esattore riceve e paga senza esercitare un controllo sulle somme che si debbono ricevere e su quelle che si debbono pagare; quelli che percepiscono l'imposta comunale non sono gli agenti del Governo, ma bensì quelli nominati dai comuni: si dà un ruolo all'esattore, e questi lo riscuote, ma non è egli che forma i ruoli delle imposte comunali. Per la cassa invalidi chi fa invece i ruoli delle imposte da pagarsi? Non sono i semplici agenti materiali della cassa; sono i consoli di marina, gli esecutori della legge, gli agenti del Governo. Quindi, lo ripeto, è necessario che esso o gli alti suoi funzionari esercitino sulla cassa un certo controllo ; è necessario che questi bilanci vengano al Ministero di marina, non per essere discussi ed approvati, ma perchè vengano esaminati, per vedere se nelle varie regioni marittime gli agenti della cassa agiscano colla stessa regolarità.

Appunto perchè accadono delle variazioni nei ruoli degli equipaggi, appunto perchè può avvenire che, mentre un bastimento è in viaggio, qualche marinaio diserti, o venga licenziato d'accordo col capitano, o che altri muoiano, il deconto che si fa al ritorno esige una certa diligenza e buona fede dell'agente al quale è affidato tale incarico.

Se i consoli di marina non portano nella liquidazione di questi diritti molta cura, io penso che la cassa ne soffrirà detrimento.

È quindi mestieri che il Ministero possa giudicare se l'amministrazione proceda regolarmente in tutte le regioni: egli dovrà istituire dei confronti e vedere se, in ragione dei bastimenti inscritti in una regione e di quelli inscritti in un'altra, la tassa sia nelle stesse proporzioni.

Ciò stante, lo ripeto, non si possono applicare le norme identiche che sono applicabili alle opere pie.

Quindi con mio dispiacere debbo insistere perchè si mantenga la redazione presentata dal Governo; però propongo che alle parole: *dal governatore*, si sostituisca: *dall'autorità superiore amministrativa del luogo in cui hanno sede.*

Risponderò ancora ad un'obbiezione mossa dall'onorevole deputato Depretis.

Egli, replicando al signor Galeotti, che diceva: date un'azione ad un corpo morale nominato da una provincia, gli date un'azione su parecchie provincie.

L'onorevole Depretis dice: lo stesso inconveniente accade se delegate un governatore.

Rispondo: qui tal funzionario non è come governatore di quella provincia, è come delegato dal Governo. È il ministro della marineria che delega un agente che non dipende da lui, che lo incarica di esercitare quella funzione di sorveglianza ad una determinata istituzione, mentre invece il Consiglio provinciale ha una delegazione dai proprii elettori.

Ora, per servirmi dell'esempio di cui si è valso l'onorevole deputato Depretis, gli elettori di Palermo non possono delegare ai loro deputati un'azione di sorveglianza sopra i fondi del litorale marittimo delle provincie di Messina e di Catania; quindi mi pare che sia più logico, oltre le altre ragioni, di mantenere la delegazione di esercitare questo controllo e di dare questa approvazione al governatore ed all'autorità superiore amministrativa, la quale in questa circostanza agisce come delegato dell'autorità centrale.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento della Commissione sul quale insiste.

Essa propone che la prima parte dell'articolo sia così espressa:

« La deputazione provinciale del luogo ove hanno sede le casse o quel corpo morale che in alcune provincie le rappresenta, approva il bilancio presuntivo, » ecc.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvata.)

Allora porrò a partito l'articolo proposto dal Ministero.

Ne darò lettura:

« Art. 11. Sono approvati dall'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le casse:

« *a*) i bilanci presuntivi ed i conti consuntivi;

« *b*) i contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, e l'accettazione o rifiuto di doni e lasciti;

« *c*) le deliberazioni per cui si accordano pensioni o sussidi, ed in generale tutte quelle che interessano il patrimonio della cassa, e che non concernano l'esecuzione dei bilanci o di altre deliberazioni regolarmente approvate. »

(La Camera approva.)

« Art. 12. Il governatore prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo dovrà comunicarli al ministro della marineria, il quale, ove abbia osservazioni da fare intorno ai medesimi, le porterà a conoscenza del governatore nel termine di quindici giorni. »

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* La Commissione proponeva di sopprimere quest'articolo; ma, dopo che è stato ammesso che il governatore avesse da approvare il bilancio ed i conti, mi pare che tale disposizione deve essere conservata; giacchè, lo ripeto, questa cassa non ha il carattere di un'istituzione parziale, ha un carattere generale, si estende su tutto il litorale dello Stato; epperciò il Governo deve esercitare una sorveglianza. Soltanto alle parole *il governatore*, bisogna sostituire: *l'autorità superiore amministrativa del luogo, ove hanno sede le casse, prima di approvare il bilancio*, ecc.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che l'articolo 12 sia così concepito:

« Art. 12. L'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le casse, prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo, dovrà comunicarli al ministro della marina, il quale, ove abbia osservazioni da fare intorno ai medesimi, le porterà a conoscenza del governatore nel termine di quindici giorni. »

Chi approva l'articolo così modificato, si alzi.

(La Camera approva.)

« Art. 13. L'approvazione, di cui all'articolo precedente, risulta dal visto apposto al verbale del governatore. Il rifiuto di approvazione dovrà essere motivato. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. Contro le decisioni dell'autorità superiore amministrativa, l'amministrazione della cassa potrà ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato. »

AMARI. Domando la parola per proporre una piccola aggiunta, che, spero, l'onorevole presidente del Consiglio vorrà acconsentirmi.

L'articolo 13, che or ora ha votato la Camera, dispone così:

« Contro le decisioni del governatore, l'amministrazione della cassa potrà ricorrere al Re, previo parere del Consiglio di Stato. »

Ora tra le facoltà concesse dall'articolo 11 all'autorità superiore amministrativa ci è di approvare le deliberazioni per cui si accordano pensioni o sussidi; in generale, tutte quelle che interessano il patrimonio della cassa, ecc. Dunque il governatore deve approvare tutti i sussidi che la cassa accorderà.

Ora, il ricorso non è concesso se non all'amministrazione della cassa, ed io domando, se coloro i quali sono i più interessati e che sono i più interessanti, chè sono i più poveri, non hanno da avere lo stesso diritto di ricorso.

Quindi io vorrei che, dopo la parola *cassa*, si aggiungesse: « *e i particolari interessati potranno* ricorrere al Re, che provvederà previo parere del Consiglio di Stato. »

Questo non è in fin dei conti che un puro e mero atto di giustizia.

Voci. È giusto! Sì! No! È inutile!

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* La prego di dire come formolerebbe questo ricorso contro i governatori e contro la cassa.

AMARI. Contro l'amministrazione della cassa e contro i governatori.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Non abbiamo mai parlato dei riclami dei privati contro l'amministrazione della cassa nei precedenti articoli, ed io debbo supporre che la proposta dell'onorevole preopinante si riferisca al caso di un individuo che si creda gravato da una decisione della cassa.

Voci. Del governatore!

Altre voci. No! no!

BIANCHERI. Non è stabilito che possa ricorrere all'autorità superiore governativa.

MACCHI. E contro le decisioni del governatore.

AMARI. L'articolo dice che i governatori...

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a non parlare tutti in una volta, altrimenti non arriveremo ad intenderci.

AMARI. Permetta la Camera poche parole, e mi spiegherò più chiaramente.

L'articolo 11 dice: il governatore approva i bilanci presuntivi e i conti consuntivi, ecc. Approva pure le deliberazioni per cui si accordano pensioni o sussidi. Dunque ogni pensione o sussidio che sia accordato deve essere approvato dal governatore. Contro queste decisioni la legge ha aperto il ricorso alla cassa. Ora, io dico, contro queste stesse decisioni apriamo il ricorso anche agli interessati; possono essere lesi nei loro interessi, sono i più poveri, trattasi della loro esistenza, non debbono avere adito ad ottenere quella giustizia che si vuole accordare con tanta cura all'amministrazione della cassa, che ha tanti mezzi, e per essere potente e per esser vicina all'autorità, di ottenerla?

PRESIDENTE. Formoli la sua proposizione.

Il deputato Bruno ha facoltà di parlare.

BRUNO. Faccio osservare all'onorevole Amari, che l'aggiunta, che egli propone, giusta, giustissima, è superflua. Non credo che sotto il Governo costituzionale sia proibito a chicchessia di poter presentare ricorsi contro decisioni, le quali interessano persone o individualmente o come corpi morali.

Ciò posto, io domando, quando noi vogliamo assicurare il diritto a questi cittadini di ricorrere, vuol dire che noi poniamo in dubbio il diritto, che la Costituzione accorda a tutti, di porgere ricorsi contro disposizioni che possono offendere gli interessi degli individui e delle corporazioni. Questo è il mio parere; quindi l'aggiunta dell'onorevole Amari io la tengo per affatto superflua.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Volevo dire soltanto che l'articolo 11 parla della pensione che si accorda, e, quando questa è accordata, per certo allora non sarebbe il caso di ricorrere; potrebbe essere il caso soltanto quando la pensione non sia tale, come per avventura la poteva desiderare il petente.

Il caso del richiamo all'autorità superiore può avvenire facilmente quando la pensione non venga concessa, e pure si creda che il diritto a conseguirla esista. Allora si sarebbe dovuto dire: le deliberazioni che riflettano le pensioni ed i sussidi. In questo modo si comprenderebbe e il caso in cui la pensione non sia accordata, e quello in cui non sia così rilevante come lo poteva desiderare colui che la chiese. Così mi parve si concilierebbe anche l'opinione dell'onorevole Amari, e si avrebbe l'appello al governatore, e dal governatore al Re.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Per procedere logicamente, io credo che sarebbe meglio lasciare l'articolo com'è, ed aggiungere una nuova disposizione colla quale si dica:

« Coloro che si considerano lesi dalle decisioni del Consiglio di amministrazione avranno ricorso al governatore e appello al Re, che provvederà, sentito il Consiglio di Stato. »

BIANCHERI. Io aderisco. Così è soddisfatto il mio desiderio che diritto ad appello vi sia, e di conciliare, mi pare, tutti gli interessi.

AMARI. Farei questa proposta:

« Contro le deliberazioni dell'amministrazione competerà

ai particolari interessati il ricorso all'autorità superiore amministrativa; e contro le decisioni di essa potranno ricorrere al Re, che provvederà, previo il parere del Consiglio di Stato. »

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Accettiamo questa proposta, la quale verrebbe a formare l'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo anzitutto a partito l'articolo 14, del quale ho già dato lettura.

(La Camera approva.)

(*I deputati Amari, Macchi e Galeotti s'intendono per una nuova redazione dell'articolo* 15.)

L'articolo 15 proposto dal deputato Amari è concepito nei seguenti termini:

« Quelli che si credano gravati dalle decisioni dei Consigli potranno appellare all'autorità amministrativa, dalle decisioni della quale è ammesso pure il ricorso al Re, che provvederà, udito il parere del Consiglio di Stato. »

Pongo ai voti questo articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 16. L'autorità superiore amministrativa veglia al regolare andamento dell'amministrazione della cassa, ed, ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, riconosce se vi sono osservate le leggi ed i regolamenti, e può in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di cassa del tesoriere. »

RICCI GIOVANNI, *relatore.* Io proporrei che fossero tolte le parole *ed i regolamenti*, e invece si dicesse: *gli statuti*, a norma di quanto abbiamo stabilito all'articolo 7.

PRESIDENTE. Il signor ministro acconsente?

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Sì, sì, acconsento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16 come fu emendato.

(È approvato.)

« Art. 17. Quando un'amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi ai regolamenti e non compia le obbligazioni che le sono imposte, e ricusi di provvedere nell'interesse della cassa, potrà essere disciolta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. Collo stesso decreto sarà provveduto alla interinale amministrazione della medesima. »

RICCI GIOVANNI, *relatore.* Pregherei il signor ministro della marineria a voler dire se accetta l'emendamento proposto dalla Giunta, il quale consiste nell'aggiungere le parole: *sentita la deputazione provinciale e previo il parere del Consiglio di Stato*; dicendo successivamente alla fine dell'articolo:

« L'amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di due mesi. »

Questa proposta venne fatta unicamente per non lasciare indeterminata l'epoca in cui può piacere al Governo di passare a nuove elezioni.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Accetto il secondo emendamento, ma non il primo; poichè la deputazione provinciale, non avendo ingerenza nell'amministrazione della cassa, non sarebbe logico interpellarla.

MACCHI. Avendo il Governo accettato i Consigli elettivi, converrebbe introdurre una modificazione.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Siccome il Governo ha la facoltà di sciogliere questi Consigli, quantunque elettivi, così accetto la seconda proposta, giacchè trovo naturale che la legge stabilisca un termine, durante il quale il Governo possa esercitare in via straordinaria l'amministrazione.

Però mi sembra che due mesi non siano sufficienti, quindi proporrei il termine di tre mesi.

RICCI GIOVANNI, *relatore.* La Commissione accetta i tre mesi, ma in tal caso proporrebbe che l'amministrazione interinale della medesima non possa che dar corso agli affari correnti, e nulla più; imperocchè in quel frattempo si potrebbero in certo qual modo fare tante cose.

In quel senso si accetta.

Mi pare che il signor ministro non debba avere difficoltà a vincolare un'amministrazione interinale.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Non ho difficoltà.

RICCI GIOVANNI, *relatore.* Evidentemente non può l'amministrazione interinale far compre e vendite. Darà corso solo agli affari correnti.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Converrà pure che spedisca le pensioni.

RICCI GIOVANNI, *relatore.* Sono affari correnti.

PRESIDENTE. All'articolo 17 verrebbe aggiunto: « L'amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di tre mesi. »

MACCHI. E nel frattempo non potrà provvedere che al disbrigo degli affari correnti.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Si potrebbe dire: « Collo stesso decreto sarà provveduto all'amministrazione interinale per gli affari correnti. »

BIANCHERI. Ma la parola *interinale* indica che non si tratta che degli affari correnti.

RICCI GIOVANNI, *relatore.* Bisogna che la legge sia chiara.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Allora si tolga la parola *interinale*, e si dica: « Collo stesso decreto sarà provveduto all'amministrazione della medesima per gli affari correnti. »

RICCI GIOVANNI, *relatore.* « Dei *soli* affari correnti. »

PRESIDENTE. Leggo l'intero articolo e lo metto ai voti:

« Quando un'amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi ai regolamenti e non compia le obbligazioni che le sono imposte, o ricusi di provvedere nell'interesse della cassa, potrà essere disciolta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. Collo stesso decreto sarà provveduto all'amministrazione della medesima per i soli affari correnti.

« L'amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di tre mesi. »

(È approvato.)

RICCI GIOVANNI, *relatore.* Ora vengono le disposizioni transitorie. Per le casse di risparmio e di beneficenza esistenti attualmente nella Liguria e nella Sardegna, per quella del riscatto di Livorno e per quella de' sussidi di Ancona conviene con uno speciale articolo provvedere alla loro amministrazione durante il tempo che trascorrerà fino a che sieno costituiti questi Consigli elettivi.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria.* Qui resterebbe l'articolo della Commissione, così concepito:

« La nuova cassa, instituita in Genova, acquista l'attivo ed il passivo della soppressa cassa di risparmio e di beneficenza; quella instituita in Livorno acquista l'attivo ed il passivo della soppressa cassa del riscatto; quella instituita in Ancona l'attivo ed il passivo della soppressa cassa de' sussidi. »

Il Ministero accetta questo capoverso.

PRESIDENTE. Sarebbe l'art. 18.

Dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. Darò lettura della prima parte dell'art. 18.

« Le casse di risparmio e beneficenza per gl'invalidi della marineria mercantile esistente in Genova, quella del riscatto in Livorno, quella di sussidi per gl'invalidi della marineria in Ancona, sono soppresse. »

Metto ai voti questa prima parte dell'articolo.

(È approvata.)

RICCI GIOVANNI, *relatore*. Il secondo capoverso sarebbe quello proposto dalla Commissione, che il Ministero accetta.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Sì. Poi viene un terzo. Ma cominciamo a votare questo.

Molte voci. Sì! sì.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il seguente capoverso:

« La nuova cassa, instituita in Genova, acquista l'attivo ed il passivo della soppressa cassa di risparmio e di beneficenza; quella instituita in Livorno acquista l'attivo ed il passivo della soppressa cassa del riscatto; quella instituita in Ancona l'attivo ed il passivo della soppressa cassa de' sussidi. »

(La Camera approva.)

RICCI GIOVANNI, *relatore*. Il terzo capoverso sarebbe il seguente:

« Queste tre casse continueranno ad essere regolate dalle norme vigenti, sino a che sieno emanati gli statuti di cui all'art. 8. »

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'alinea testè enunciato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Pongo a partito l'intiero art. 18.

(La Camera approva.)

« Art. 19. Per l'ammissione ai benefizi della nuova cassa sarà tenuto conto alla gente di mare di Livorno e di Ancona della retribuzione fatta alle casse di riscatto e di sussidi. »

RICCI GIOVANNI, *relatore*. La Commissione aveva creduto bene di non omettere anche la cassa di risparmio e di beneficenza di Genova.

Quindi, se il Ministero accetta, mi pare che farà cosa opportuna.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Mi pare che non parli di Genova l'articolo della Commissione.

RICCI GIOVANNI, *relatore*. Nell'articolo della Commissione era detto: *nella circoscrizione indicata nel primo paragrafo dell'articolo 4*, cioè nella Liguria e Sardegna.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Credo che tal cosa si debbe intendere di pien diritto, ma è meglio spiegarla.

PRESIDENTE. Allora metterò ai voti l'articolo, come fu redatto dalla Commissione:

« Art. 19. Per l'ammissione ai benefizi della nuova cassa sarà tenuto conto alla gente di mare, compresa nella circoscrizione indicata nel primo paragrafo dell'articolo 4, alla gente di mare di Livorno ed a quella d'Ancona, della retribuzione fatta alle casse preindicate di risparmio e di beneficenza del riscatto e de' sussidi. »

(La Camera approva.)

« *Tabella della retribuzione mensuale imposta agli equipaggi dei bastimenti*. — Capitano di lungo corso, L. 5. »

MACCHI. Se non ci sono osservazioni in contrario, la metta ai voti tutta assieme.

Voce. Ad una! ad una!

PRESIDENTE. « Capitano di lungo corso, L. 5. »

(La Camera approva.)

« Capitano di gran cabotaggio, L. 3. »

(La Camera approva.)

« Padrone, marinaro autorizzato per il piccolo traffico o per la pesca illimitata ed all'estero, L. 2 50. »

PLUTINO. Pregherei il signor ministro per la marineria di tener presente la gran differenza che esiste tra il piccolo traffico e la pesca illimitata ed all'estero.

È una circostanza di fatto.

Tutti i nostri barcaiuoli, i quali fanno il piccolo traffico tra le coste della Sicilia e della Calabria ed intorno alla Sicilia e lungo il litorale dell'Italia meridionale, sono provvisti di barchette, le quali sono condotte da tre marinai, uno dei quali è autorizzato a fare da padrone. La loro retribuzione è affatto minima. Un passeggiero non paga che 40 o 50 centesimi per farsi trasportare per un tratto di 20 miglia.

Ora io domando se si possa far pagare a questi barcaiuoli lire 2 50, considerandoli come marinai autorizzati per la pesca illimitata od all'estero.

Io quindi proporrei che la tassa per i padroni o marinai autorizzati per il piccolo traffico sia ridotta a lire 1 75, perchè l'imporre sei carlini di nostra moneta è un aggravio terribile per questi piccoli trafficanti che non hanno che leggiere barchettine condotte da tre uomini.

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Noi non l'abbiamo questa classificazione, noi non abbiamo che i capitani di lungo corso, ed i capitani di seconda classe o di gran cabotaggio, e non c'è distinzione, nella nostra classificazione della gente di mare, fra i padroni che fanno cabotaggio e quelli che fanno la pesca.

Bisognerebbe adunque fare una nuova classificazione; ed io credo che convenga piuttosto diminuirle che accrescerle le classificazioni. Infatti esse sono tutte un certo inceppamento alla libertà; inceppamento che è giustificato dalle maggiori garanzie che si devono richiedere da coloro che fanno navigazioni più difficili, ma che, a mio avviso, non conviene aumentare mediante una nuova classificazione.

PLUTINO. Qui si dice: *padrone o marinaro autorizzato*. Ora vi sono dei marinai che si mettono provvisoriamente a condurre piccole barchette ed a fare il traffico su tutte le coste meridionali.....

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*, Permetta. È di un favore che si fa a certi marinai, i quali hanno dato prove di capacità e moralità; allora si dà loro facoltà di fare le stesse navigazioni dei padroni, senza essere sottoposti agli esami imposti ai padroni; ma questi marinari, appunto perchè sono i più distinti nella loro categoria, sono in condizione di poter pagare questa tassa; ed io posso assicurare l'onorevole preopinante che la cassa non ha mai dato luogo a riclami, quantunque sia in vigore da 11 anni presso di noi; e tutti sanno che nelle due riviere di Genova, massime in quella di Levante, vi è una popolazione minutissima, che tutta vive della pesca; quelle numerose popolazioni non fan la pesca solo lungo la nostra costa, ma vanno sul littorale francese; e si assicuri pure che la classe dei pescatori sul litorale della Liguria è tanto numerosa, quanto può esserlo quella delle coste di Sicilia o delle Calabrie.

PLUTINO. Assicuro il signor ministro che vi ho veduto delle imbarcazioni che si compongono di un equipaggio di 10 e di 12 marinari, sulle coste della Liguria, e non ne ho visto nè di 3, nè di 2.

Voci. No! no!

CASTAGNOLA. Per tranquillare l'animo dell'onorevole Plutino, l'assicuro che questi pagano qualche cosa di più!

PLUTINO. Non ne hanno la possibilità di pagare attualmente!

DI CAVOUR C., *ministro per la marineria*. Bisognerebbe, se si diminuisse la tassa a cui vanno soggetti, formare una categoria a parte di retribuzioni vitalizie, le quali poi darebbero

molto meno di quello che finiscono di pagare di più: d'altra parte, il marinaro che ne è autorizzato percepisce uno stipendio come il padrone, e come paga il padrone, così debbe pagare in proporzione anco il marinaro.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo 3.

« Padrone, marinaio autorizzato per il traffico o per la pesca illimitata ed all'estero, lire 2 50. »

(La Camera approva.)

« Ufficiale di bordo, lire 1 50. »

(La Camera approva.)

« Basso-ufficiale, lire 1 25. »

(La Camera approva.)

« Marinaio, lire 1 10. »

(La Camera approva.)

« Mozzo, lire 0 80. »

(La Camera approva.)

Ora si passerà alla votazione per iscrutinio segreto.

L'intero schema di legge è ora così concepito. (V. vol. *Documenti*.)

Prego i signori deputati a non lasciare i loro posti prima dell'appello nominale, perchè, se vuolsi procedere regolarmente alla votazione, bisogna fare in modo che l'appello nominale sia una verità.

Raccomando ai signori relatori di petizioni di preparare per domani quanti rapporti possono, onde far sì che la seduta sia più completa.

Risultato della votazione:

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari	11

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 ed un quarto.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per lavori di miglioramento del porto d'Ancona;

2° Relazione di petizioni.